

ASSOCIAZIONI INSIEME PER LA TUTELA DEI CENTRI
STORICI

**PRIMA CHE TUTTO
CROLLI**

PROPOSTA DI LEGGE

**NORME IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI CALABRESI
NONCHÉ IN MATERIA AMBIENTALE**

RELAZIONE TECNICA

contributi di

*mario bozzo, vincenzo di voto, domenicogimigliano,
battista iacino, paolo palma, venanzio spada,
domenicotalarico, marco talarico, massimo veltri*

1. I PRESUPPOSTI DELL'INIZIATIVA
2. LE FINALITÀ DELLA PROPOSTA
3. I PRINCIPI INFORMATIVI
4. I CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO
 - 4.1) *Interventi per i centri storici*
 - 4.2) *La qualità urbana*
 - 4.3) *La matrice della qualità*
 - 4.4) *La coesione sociale*
 - 4.5) *La conoscenza del patrimonio*
 - 4.6) *La salvaguardia delle culture*
 - 4.7) *Botteghe storiche ed antichi mestieri*
 - 4.8) *La rivitalizzazione dei centri minori*
5. L'ADEGUAMENTO DEI REQUISITI
 - 5.1) *La sicurezza sismica*
 - 5.2) *La sicurezza idrogeologica*
 - 5.3) *La sicurezza urbana e la vivibilità dei centri storici*
 - 5.4) *Accessibilità, connettività e integrabilità nei centri storici*
6. RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

0. PREMESSE

Il gruppo di Associazioni "Prima che tutto crolli – Associazioni insieme per la tutela dei Centri Storici"¹ ha elaborato una proposta di legge regionale di iniziativa popolare riguardante la valorizzazione del sistema insediativo storico calabrese.

La proposta viene presentata alla Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto Regionale e dell'art. 1 della Legge Regionale 5 aprile 1983, n. 13.

Sotto il profilo della sussidiarietà, l'atto legislativo conseguente alla proposta rispetta il principio di sussidiarietà e il principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del Trattato sull'Unione Europea e al Protocollo n. 2 allegato allo stesso.

1. I PRESUPPOSTI DELL'INIZIATIVA

I processi di trasformazione urbana risentono oggi in maniera decisiva, sul piano economico, ambientale, sociale e della qualità della vita, di cambiamenti umani e ambientali mai così rapidi: la globalizzazione, la comunicazione, l'immigrazione, l'esclusione sociale, i cambiamenti climatici.

Ciò nonostante, nel dibattito politico mancano le riflessioni sulle città del futuro: manca qualsiasi idea su come riorganizzare le città.

Nel sistema urbano calabrese i fenomeni sono ancora più incisivi perché qui, per le condizioni storiche, le peculiarità territoriali, le debolezze amministrative, si parte da una situazione di forte svantaggio.

La maggior parte delle persone vive in ambienti urbani e i processi di urbanizzazione sono in aumento. Ma i cambiamenti demografici sono anche all'origine di una serie di fenomeni quali l'invecchiamento della popolazione nei centri minori, la riduzione del numero di abitanti e l'abbandono di interi centri abitati.

L'attuale legge urbanistica regionale pone l'obiettivo di consumo di suolo zero, circoscrivendo di conseguenza gli interventi urbani all'interno delle aree già urbanizzate.

Il risultato di tutto questo è che i centristorici assumono un ruolo peculiare e importante nelle operazioni di sviluppo urbano. Le politiche regionali su di essi devono tenere conto di questo nuovo ruolo, dando significato urbano più generale alla loro rivitalizzazione.

Tutte queste condizioni, insieme all'emergenza, più comunemente riconosciuta, del patrimonio esistente e del territorio fisico, hanno stimolato l'impostazione di una proposta di legge che ne tenesse conto, in relazione alle specificità del "Sistema storico insediativo calabrese".

2. LE FINALITÀ DELLA PROPOSTA

La proposta è finalizzata innanzitutto ad incentivare le istituzioni locali all'adozione di politiche virtuose, atte a promuovere, anche attraverso l'apporto di risorse private, sia la conoscenza del patrimonio storico, sia gli interventi per la sua rivitalizzazione.

¹Associazioni "Calabriattiva", "COS.S.A. – Cosenza Storica Attiva", "G. Dossetti – Per una nuova etica pubblica", "Pensiero Laico", "Rinascimento Meridionale"

Altre finalità sono:

- valorizzare il carattere di "sistema insediativo" proprio di gran parte del territorio calabrese: centri abitati originati da comuni vicende o legami storici, geografici, culturali, antropologici, etnici, linguistici, che ne hanno poi condizionato l'evoluzione storica e conferito al loro insieme carattere unitario e identità riconoscibile;
- favorire da una parte la ricostruzione delle relazioni tradizionalmente esistenti tra società e territorio e dall'altra il rafforzamento del sentimento di appartenenza e di radicamento, al fine di facilitare la conservazione delle singolarità dei luoghi e delle diversità territoriali in genere.

La legge si propone altresì di definire la qualità urbana e di adeguare ad essa i principali requisiti nei centri storici.²

3. I PRINCIPI INFORMATIVI

Le strategie per lo sviluppo dei centri storici calabresi, volute dalla proposta, possono riassumersi nel concetto di "valorizzazione del patrimonio" nelle sue varie accezioni: storico/culturale, naturalistico, ambientale, ma anche se non soprattutto patrimonio insediativo/sociale.

L'azione di rivitalizzazione dei centri storici è strutturata sull'individuazione di tipologie di bisogni ancor più che sulla definizione di tipologie di interventi.

La proposta di legge poggia fondamentalmente su tre pilastri:

a) I centri storici come beni culturali.

In coerenza con la Costituzione, che pone la tutela del paesaggio e del patrimonio storico tra i principi fondamentali stabiliti dai primi 12 articoli, preminenti anche su altri aspetti pur costituzionalmente rilevanti, la proposta di legge considera le caratteristiche di "beni culturali" di tali insediamenti.

Essi sono, nel contempo, "patrimonio storico" e "ambiti urbani" e come tali richiedono, in misura non diversa da quella degli altri ambiti, il soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

In essi la vivibilità, l'accessibilità e la fruibilità devono essere garantite nel rispetto dei valori identitari e delle peculiarità. Per converso, la tutela dei beni deve coniugarsi con il loro uso attuale e con lo sviluppo sostenibile del contesto, in modo da assicurare l'effettiva partecipazione della comunità alla vita civile, sociale e culturale.

b) L'approccio prestazionale.

La proposta di legge è impostata sul cosiddetto "approccio prestazionale", inteso come controllo dei requisiti (*proprietà* degli elementi e delle strutture urbane) e delle prestazioni (*comportamento* ovvero *funzionamento* in conseguenza dei requisiti), gli uni e le altre **finalizzati a soddisfare le esigenze dei cittadini utenti**.

È un approccio diverso da quello tradizionale, basato invece sulla descrizione oggettiva delle strutture e sulla loro conformità a modelli prestabiliti, a prescindere dai risultati.

L'approccio prestazionale consente di definire la *qualità urbana* come grado di soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, in attuazione degli art. 2 e 3 della Costituzione. In tal modo la qualità urbana si coniuga con la qualità della vita e la conservazione acquista il carattere di "rivitalizzazione".

c) L'approccio integrato:

²Primi fra tutti, quelli relativi alla sicurezza e alla vivibilità, nonché al consolidamento statico e antisismico e al rischio idrogeologico.

Per lo sviluppo dei centri storici non basta rafforzare le diverse componenti delle strutture urbane, poiché esse sono strettamente legate alle componenti del *sistema sociale, economico, culturale e politico* delle città.

L'approccio "integrato" considera contemporaneamente queste dimensioni dello sviluppo, tenendo anche conto del ruolo delle varie parti della città nella loro struttura globale.

Ciò in coerenza con la *Carta di Lipsia sulle città europee sostenibili* del 20/06/2007 e con la *Dichiarazione di Toledo* del 22/06/2010, che formano l'ossatura delle politiche urbane europee.

4. I CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO

4.1) Interventi regionali per i centri storici (art. 15)

Le legge promuove i seguenti interventi nei centri storici:

- a. recupero edilizio di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 5 agosto 1978 n. 457;
- b. adeguamento, rifacimento o realizzazione di infrastrutture, servizi o impianti;
- c. adeguamento funzionale delle unità abitative;
- d. rinnovo urbano;
- e. programmi urbani complessi;
- f. azioni volte allo sviluppo dell'edilizia abitativa sociale;
- g. misure di sostegno alle iniziative private di recupero o di rigenerazione urbana;
- h. misure di sostegno alle fasce deboli nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica per l'acquisto della prima casa, la locazione delle abitazioni e il recupero delle morosità pregresse.

4.2) La qualità urbana (art.3)

La funzione delle città è quella di dare risposte adeguate alle esigenze che emergono dai bisogni dei cittadini. Nei centri storici, lo scopo è quello di ritrovare tali risposte, venute a mancare nel tempo, rinvigorirle ed adeguarle ai nuovi modi di vita.

La qualità urbana è data dalla capacità degli elementi urbani o della configurazione ambientale di soddisfare le esigenze dei cittadini offrendo le prestazioni richieste.

Il grado di soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze definisce il grado di qualità urbana.

Le componenti della qualità urbana sono:

- La qualità ambientale, quella legata al contesto fisico e alla sua attitudine a consentire lo svolgimento delle funzioni umane in maniera coordinata, in piena sicurezza e col dovuto riguardo allo stato di salute e di benessere della collettività.
- La qualità sociale, quella dipendente da fattori di tipo socio-economico, culturale o comunque caratterizzanti le condizioni di vita degli abitanti, come la coesione sociale, l'identità dei luoghi e degli abitanti, le caratteristiche abitative e il tessuto sociale, le condizioni culturali, i fattori economici e produttivi, le prospettive di sviluppo.
- La qualità economica, quella connessa alla sostenibilità economica delle trasformazioni, alla verifica dei costi e dei ricavi in linea con la qualità complessiva degli interventi, alla trasparenza delle negoziazioni, a documentazione, analisi di mercato, analisi dei costi, cronoprogramma, piano economico finanziario.

4.3) La matrice della qualità (allegato "A")

L'approccio prestazionale comporta la necessità di individuare le esigenze del cittadino utente, definire i requisiti cui uniformarsi e stabilire alcune prestazioni di riferimento per il controllo della qualità.

E' ciò che la proposta di legge intende fare attraverso la *Matrice della Qualità*, che costituisce l'allegato "A" alla proposta medesima.

La città è quel luogo che gli uomini, fin dai primordi, hanno creato per svolgere insieme tutte quelle funzioni che gli individui da soli non avrebbero potuto né potrebbero svolgere. In origine, quindi, le esigenze erano facilmente ricavabili dai bisogni elementari³ e da quelli di aggregazione⁴.

Oggi le esigenze emergono da funzioni sempre più evolute e complesse. La proposta di legge le identifica con i *diritti riconosciuti al cittadino europeo*, sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, promulgata a Nizza il 7 dicembre 2000 e ripresa e adeguata con decisione 2010/C 83/02

Le città debbono rispondere alle esigenze dei cittadini scaturenti dai diritti fondamentali. Per tutti e dappertutto, nel centro storico nella stessa misura che nel resto della città.

La Matrice della Qualità Urbana:

- delimita, in assenza di una normativa dettagliata a riguardo, i livelli qualitativi minimi di accettabilità dei progetti e dei relativi prodotti
- crea una "lista di controllo" da impiegarsi in tutte le fasi del processo attuativo: le scelte strategiche, la progettazione e il controllo;
- assume otto esigenze base: le sei classi individuate dalla Carta di Nizza come "valori comunitari europei"⁵ e due classi sottoscritte da molte città europee con la "Carta dei diritti dell'uomo nella città"⁶;
- partendo dalla Norma UNI 8289:1981 definisce i requisiti base come insiemidi condizioni oggettive degli elementi urbani collegati alle esigenze⁷;
- stabilisce una serie di *prestazioni urbane*, che consentono di esprimere la lista di controllo.

La Matrice vera e propria si compone di tre parti:

- A. *La "Matrice della Qualità Strategica"*: le strategie generali nelle quali vanno inquadrati gli interventi promossi, agevolati, finanziati o attuati ai sensi della legge.
- B. *La "Matrice della Qualità Prestazionale"* che, partendo dalle esigenze di base, riporta in sintesi i principali requisiti urbani ad esse connesse e le prestazioni atte a soddisfarle, aiutando a definire il risultato che ci si propone di ottenere.
- C. *La Matrice della Qualità di Processo*: il controllo, finalizzato a riscontrare ai fini della legge la correttezza dell'impostazione, la qualità del processo e l'efficacia dell'intervento, verificandone lo svolgimento e i risultati.

Il controllo dell'attuazione dell'intervento viene effettuato attraverso: *l'analisi ex ante*, che nella fase di progettazione ed approvazione determina la sussistenza dei fabbisogni e ne verifica la rispondenza; la

³ mangiare, dormire, ripararsi

⁴ stabilirsi in un luogo, cacciare, dedicarsi all'agricoltura, difendersi dai nemici

⁵ Dignità umana, Libertà, Uguaglianza, Solidarietà, Cittadinanza e Giustizia

⁶ Diritto alla città e diritti di prossimità

⁷ Sicurezza, Benessere, Fruibilità, Aspetto, Integrabilità, Sostenibilità/Salvaguardia dell'ambiente, Salvaguardia dei beni culturali, Coesione Sociale/Solidarietà, Gestione.

valutazione in itinere, che effettua la stima dell'efficacia dell'intervento mediante il collaudo in corso d'opera; *l'analisi ex post*, che verifica l'efficacia e l'efficienza dell'intervento con il collaudo finale. La Matrice, in funzione di *check list*, è utile anche ai fini dell'uniformità e oggettività delle valutazioni.

4.4) La coesione sociale (art. 6)

I meccanismi di lotta all'esclusione sociale e di sviluppo delle politiche di integrazione rappresentano le leve da attivare per un progetto di coesione sociale, l'insieme cioè delle condizioni relative alla solidarietà tra individui e comunità, al fine di mitigare le disparità nelle situazioni sociali, economiche, culturali, etniche.

Nell'intento di contribuire ad intercettare le forme del disagio sociale ed individuarne i bisogni, la legge istituisce uno "sportello del cittadino dei centri storici", con la duplice funzione di portare l'istituzione locale più vicina agli abitanti di quei quartieri ed assisterli nei rapporti con le istituzioni ed i servizi.

La proposta prevede anche opportune riserve di legge sia per far fronte a situazioni di emergenza o di pubbliche calamità, sia per dare risposta a condizioni di particolare disagio nei confronti di portatori di handicap. In quest'ultimo caso il riferimento è la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

La filosofia di fondo è quella stessa dell'ICF: il funzionamento e la disabilità di una persona interagiscono dinamicamente con i fattori contestuali. Tanto più una persona è disabile quanto più il contesto la rifiuta.

Le situazioni di disagio sociale provengono anche, frequentemente, dalle situazioni fisiche del contesto: vi sono ambiti urbani all'interno dei centri storici in cui il degrado è estremo, anche con pericolo di crolli. Gli abitanti troppo spesso non hanno i mezzi o la possibilità di intervenire e nemmeno di trasferirsi.

La legge prevede la definizione di tali ambiti e particolari procedure volte ad accelerare gli interventi di risanamento, anche tramite l'incentivazione di risorse private.

Sono concetti fondamentali, oltre che per la coesione sociale, per l'accessibilità e la vivibilità dei centri storici.

4.5) La conoscenza del patrimonio (artt. 9,10,11)

Un spazio significativo è dedicato alla conoscenza del patrimonio storico costruito, che la legge promuove come strumento fondamentale per qualsiasi intervento di conservazione o di recupero architettonico o urbano.

La legge incentiva due livelli successivi di indagine, stabilendone l'obbligo per i comuni.

Il primo livello, obbligatorio per tutti i comuni, riguarda la classificazione dei centri storici e delle loro parti, dei nuclei antichi e dei monumenti storici, con l'individuazione di "unità di paesaggio" edificato e non, di indicatori urbani di qualità, di elementi che possano conferire caratteristiche di pregio architettonico, artistico, ambientale, storico o strategico.

Il secondo livello riguarda il censimento e la catalogazione dei beni in precedenza classificati. E' effettuato a cura dei Comuni ma ne è previsto il finanziamento regionale.

Costituisce l'approfondimento della classificazione di primo livello ed è realizzato con la schedatura degli elementi di interesse storico, artistico ed ambientale, con relativa rappresentazione fotografica ed individuazione su mappa catastale.

Il censimento, effettuato mediante schede uniformi sul modello di quelle elaborate dall'Ufficio Centrale di Catalogazione del Ministero dei Beni e le Attività Culturali, confluisce sia all'Istituto Centrale per il

Catalogo e la Documentazione del MIBAC sia nel programma "Centri Storici e Rischio Sismico" del Dipartimento della Protezione Civile per il rilevamento della vulnerabilità sismica.

I comuni che non provvedono agli obblighi non possono accedere ai benefici della legge.

La legge fissa anche criteri per la promozione turistica dei centri storici

Elementi strategici della valorizzazione urbana sono la promozione dei centri storici e il marketing territoriale, da attuare da parte dei Comuni sulla base di una conoscenza approfondita del territorio e delle sue testimonianze storiche e culturali.

Il fine è quello di attrarre flussi turistici facendo leva sulla capacità attrattiva del patrimonio culturale e della bellezza nonché sulla forza delle immagini. Ma anche quello di favorire l'acquisizione della conoscenza da parte delle popolazioni locali e di far assumere la consapevolezza dei propri valori.

La proposta di legge prescrive che il censimento sia affidato, con procedure ad evidenza pubblica, a figure professionali specialistiche, in quanto i Comuni, per la maggiore efficacia dell'iniziativa, dovranno eseguire approfondimenti conoscitivi secondo un approccio diacronico, rilevando gli elementi notevoli in relazione al loro divenire nel tempo e in prospettiva dinamica ed evolutiva.

Per lo stesso motivo le attività diagnostiche per la produzione di materiale informativo, per lo più in formato digitale, dovranno avere il carattere di alto valore storico-scientifico ai fini didattici e promozionali e dovranno essere corredate da dossier fotografici ed elaborati grafici a carattere tematico. Si dovranno evidenziare, tra l'altro, le caratteristiche stilistiche e architettoniche dei principali edifici ed illustrare le tecniche e le fasi costruttive.

4.6) La salvaguardia delle culture (art. 18)

La proposta di legge pone l'obiettivo della salvaguardia del patrimonio culturale calabrese in conformità della "Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale" approvata il 17 ottobre 2003 dalla Conferenza Generale dell'UNESCO e ratificata dall'Italia con la legge 27 settembre 2007, n. 167.

Fa propria la definizione di patrimonio culturale immateriale di cui all'art. 2 della Convenzione medesima, inserendo in essa "le prassi e le espressioni riguardanti la natura, gli spazi rurali e le colture tipiche, la cultura gastronomica e culinaria, e in genere tutto ciò che rappresenta storicamente il modo di vivere delle popolazioni legato al paesaggio naturale ed umano calabrese".

La proposta intende valorizzare le espressioni promosse al fine di: contrastare la perdita della memoria locale dovuta alla globalizzazione della cultura e alla diffusione dell'informazione immediata; favorire la rivendicazione della propria identità e la coesione sociale; considerare la cultura come risorsa primaria non solo con riguardo al patrimonio materiale ma anche a quello immateriale.

I Comuni sono chiamati ad adottare iniziative e misure organiche volte a recuperare e valorizzare tutte le forme di cultura locale: storia, cultura, tradizioni, lingue, dialetti, prodotti artigianali, biosistemi e/o colture tradizionali in via di estinzione, enogastronomia, eccellenze territoriali.

Queste azioni sono importanti perché, se opportunamente dirette, sono in grado di:

- costruire vantaggi **competitivi** grazie alla diversificazione e allo sfruttamento dello specifico *know-how* locale;
- valorizzare le eccellenze, attraverso le quali fare emergere chiari vantaggi competitivi del territorio e determinare potenzialità di sviluppo imprenditoriale;

- innescare "processi di scoperta imprenditoriale", consistenti nel "vedere" le opportunità offerte dalle condizioni esistenti, che prima gli imprenditori non avevano percepito come produttive di sviluppo e benessere.

Alla stregua dell'analoga Lista UNESCO, la legge istituisce una "Lista rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale Calabrese" che determina gli elementi del patrimonio regionale ritenuti prioritari sia per la loro urgente necessità di salvaguardia che per il loro status rappresentativo.

Questi elementi aiutano a dimostrare la diversità di questo patrimonio e ad aumentare la consapevolezza circa il loro valore e la loro importanza. Quelli tra essi ritenuti più aderenti ai criteri UNESCO sono oggetto di richiesta, da parte della Regione, al "Comitato Intergovernativo per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale" dell'UNESCO medesimo, per ottenere l'iscrizione nella "Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità", in aggiunta agli elementi italiani già inseriti.

4.7) Botteghe storiche ed antichi mestieri (art. 20)

La legge favorisce il mantenimento e/o il reinsediamento nei centri storici di imprese artigiane, turistico-ricettive, commerciali, la cui attività è diventata talmente tradizionale in particolari ambiti o comunità da poter essere considerata a giusta ragione "storica", caratterizzando fortemente il sito di appartenenza.

I contributi, decisamente incentivanti, sono concessi con procedure valutative a sportello e riguardano nell'ordine: botteghe, botteghe storiche e botteghe antiche, secondo quanto definito dalla stessa legge.

Anche i mercati storici e le botteghe in cui si esercitano antichi mestieri vengono ammessi a contributo. Nel caso di antichi mestieri estinti o a rischio di estinzione, riproposti ovvero rivitalizzati, i contributi sono concessi in misura maggiore.

Al fine di tutelare le attività commerciali e artigiane a rischio di estinzione aventi un forte radicamento urbano, la Regione istituisce una "Lista regionale delle botteghe storiche".

Le botteghe comprese nella lista sono insignite di una targa attestante il valore e lo status di bene culturale, che viene revocato al venir meno delle condizioni che ne hanno consentito il riconoscimento

4.8) La rivitalizzazione dei centri minori (artt. 16 e 17)

La proposta interviene nella rivitalizzazione dei centri minori, oltre che in maniera generale come per tutti i centri storici, anche con due provvedimenti specifici:

- Per i centri minori montani/collinari e rurali, attraverso la riqualificazione, la sistemazione e il monitoraggio dei sentieri, che in Calabria costituiscono una rete di oltre 5.000 chilometri, che può essere promossa come *Rete Natura 2000*, nell'ambito della Direttiva europea "*Habitat*". I centri abitati possono costituire i nodi di questa rete, centri di servizi della stessa, oltre che poli di sviluppo per le iniziative di innovazione, di turismo o di salvaguardia delle culture.
- Per i centri costieri e per quelli collinari il cui sviluppo recente si è avuto con le "marine", attraverso un piano straordinario per far fronte all'emergenza dell'inquinamento conseguente allo sversamento in mare dei rifiuti, nonché attraverso provvedimenti volti a migliorare i collegamenti con le grandi direttrici di traffico⁸

5. L'ADEGUAMENTO DEI REQUISITI (Artt. 21 e seg.)

⁸ Fondamentalmente la statale 106 e la statale 18.

In ottica prestazionale nei centri storici, una volta stabilite le esigenze, i requisiti e le conseguenti prestazioni vanno adeguati per conformarli quanto più possibile ai modi di vita contemporanei.

Nelle operazioni di riqualificazione debbono pertanto essere considerati condizionamenti che l'ambiente circostante genera nei confronti dell'ambito edilizio o urbano oggetto dell'intervento proposto e, viceversa, l'influenza dell'ambito stesso, una volta riqualificato, sul suo contesto.

A questi riguardi la proposta di legge pone particolare attenzione ai requisiti che attengono alla sicurezza attiva e passiva, alla vivibilità e all'attrattività dei centri storici.

5.1) La sicurezza sismica (Art. 23)

Sono previsti programmi di messa in sicurezza di centri abitati, i quali comunque si raccordano, attuandole, alla normativa in materia ed alle iniziative del Servizio Sismico e della Protezione Civile.

La legge stabilisce un piano organico, connesso con il censimento del patrimonio, volto a determinare la pericolosità, la vulnerabilità e l'esposizione degli edifici e del contesto del sistema insediativo storico regionale.

I programmi impostati agiscono in due direzioni:

- diagnosi delle condizioni di rischio ed elaborazione di un sistema di priorità di intervento;
- riduzione e prevenzione del rischio sismico per gli edifici del centro storico.

Tutti gli interventi fanno capo alla normativa antisismica vigente.

In secondo luogo prevede un piano straordinario, in aggiunta alle altre iniziative eventualmente esistenti, teso a migliorare il comportamento strutturale degli edifici in caso di sisma, fondamentalmente attraverso incatenamenti e altri accorgimenti atti a ridurre le carenze dei collegamenti murari.

Infine promuove un coordinamento strategico tra i finanziamenti variamente stanziati allo stesso fine nell'ambito di altri programmi.

5.2) La sicurezza idrogeologica (Art. 24)

In merito alla sicurezza idrogeologica la proposta si rifà al Piano di Assetto Idrogeologico regionale, precisando tuttavia che, per i centri abitati, debbono essere prese in considerazione:

- la sicurezza rispetto al rischio idrologico propriamente detto;
- la sicurezza in merito alle condizioni di benessere e della salute (la salvaguardia della qualità dei corsi d'acqua);
- l'efficienza e sicurezza dei servizi idrici urbani.

La vivibilità del centro storico va valutata anche in funzione della possibilità di circolazione, soprattutto pedonale, in caso di forte pioggia, intervenendo di conseguenza sia sul dimensionamento delle opere di drenaggio stradale sia sul tipo di pavimentazioni.

5.3) La sicurezza urbana e la vivibilità dei centri storici (Art. 25)

Gli interventi di cui alla proposta di legge sono finalizzati a creare, facendone percepire gli effetti ai cittadini - utenti, condizioni di sufficiente sicurezza urbana.

Essi dunque perseguono il contrasto agli elementi, diversi da quelli relativi a sicurezza sismica e idrogeologica, in grado di compromettere o indebolire la vivibilità o l'uso del sistema urbano, attraverso: salvaguardia della salute; prevenzione dei fenomeni di microcriminalità; controllo del territorio e dei trasporti attraverso sistemi intelligenti, sistemi di illuminazione appropriata e videosorveglianza; controllo interno ed esterno delle scuole attraverso sistemi di allarme, monitoraggio e simili; accesso ai servizi, partecipazione dei cittadini, e azioni simili.

5.4) Accessibilità, connettività e integrabilità nei centri storici (Art. 26)

La legge promuove nei centri storici la massima fruizione possibile, data dall'insieme delle condizioni relative all'attitudine di un sistema urbano ad essere adeguatamente usato dagli utenti nello svolgimento delle attività".

Tra queste condizioni è preminente l'accessibilità, sia al centro storico come tale che tra le sue varie parti.

A tal fine sono individuate aree strategiche ai margini del centro storico o all'interno di esso, in cui localizzare sistemi di accessibilità e sosta compatibili con le esigenze di mobilità e con i diversi usi urbani.

Per le finalità della legge svolge un ruolo decisivo anche il sistema connettivo propriamente detto, cioè l'insieme degli spazi aperti di relazione, posti nel nucleo urbano o nella parte di esso direttamente o indirettamente condizionato dagli interventi attivati, con particolare riferimento alle esistenti o possibili relazioni sociali e a quelle tra residenze, attività commerciali, scuole, servizi, attrattori culturali e del tempo libero.

Gli interventi promossi dalla proposta di legge concorrono a realizzare quanto più possibile una comunicazione urbana costituita da una rete continua di spazi pubblici, attenta ai problemi dei portatori di handicap, integrata con il sistema ambientale e ravvivata dal sistema di relazioni.

Essa è realizzata anche mediante l'utilizzo delle aree libere o scarsamente utilizzate ovvero mediante l'attuazione di progetti per l'elaborazione di politiche culturali nelle aree urbane.

6. RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

In merito agli aspetti di carattere finanziario, la proposta di legge persegue gli obiettivi di finanza pubblica di cui al nuovo articolo 81 della Costituzione e all'articolo 17 della legge 196/2009, nonché ai conseguenti ripetuti interventi della Corte Costituzionale in ordine agli obblighi di copertura finanziaria delle leggi.

In tal senso la proposta si è uniformata alle indicazioni del Dossier del Consiglio Regionale della Calabria "Analisi economica delle proposte di legge e predisposizione di norme finanziarie" (ultimo aggiornamento 10/12/2013)

Le modalità di copertura per la quantificazione e relative fonti delle risorse sono state individuate mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa, nei limiti della parte non ancora impegnata.

La norma finanziaria è contenuta all'art. 27 della presente proposta.

Essa è strutturata per dare copertura alle disposizioni di cui all'art. 29, che riguarda la programmazione annuale e la ripartizione delle risorse, che la Giunta Regionale deve effettuare per attivare gli interventi di rivitalizzazione dei centri storici, previsti dalla proposta di legge nell'ambito delle diverse tipologie.

Vengono costituiti un Fondo di rotazione per i programmi agevolati e convenzionati da realizzare con l'intervento di risorse private e un Fondo Speciale per gli interventi sovvenzionati a totale carico pubblico, ambedue da alimentare annualmente con varie fonti, in particolare con residui di investimenti.

I Fondi sono forniti di una dotazione iniziale di € 50.000.000,00, con allocazione nell'esercizio 2018 del bilancio di previsione 2017 – 2019, rispettivamente:

- a) per quanto attiene al Fondo di rotazione, € 20.000.000,00 di cui:
 - € 10.000.000,00 con pari riduzione della disponibilità esistente al capitolo 2233211, U.09.05;

- € 10.000.000,00 con pari riduzione della disponibilità esistente al capitolo 4331103, U.12.07.
- b) per quanto attiene al Fondo Speciale, € 30.000.000,00 di cui:
 - € 10.000.000,00 con pari riduzione della disponibilità esistente al capitolo 22040320, U.16.01;
 - € 12.000.000,00 con pari riduzione della disponibilità esistente al capitolo 43020209, U.15.03;
 - € 8.000.000,00 con pari riduzione della disponibilità esistente al capitolo 2222107, U.10.02.


La proposta di legge non contiene automatismi di spesa al di fuori della dotazione iniziale. La norma finanziaria, per gli esercizi successivi, rimanda alle disponibilità reperite ed accertate nella legge di bilancio e sottoposte alla programmazione e ripartizione annuale da parte della Giunta

Tale struttura rende possibile una programmazione organica e continua delle risorse, nonché la loro ripartizione secondo precise strategie d'intervento, le uniche in grado di evitare le sempre più frequenti distribuzioni casuali o sporadiche ed inefficaci.

La ripartizione viene effettuata annualmente dalla Giunta Regionale sulla base di una graduatoria di merito, che tiene conto della qualità degli interventi, strategica e prestazionale, nonché degli indicatori di qualità del contesto.

La procedura prevede anche meccanismi premiali a favore di comuni e di organismi pubblici a fronte di comportamenti virtuosi.

Cosenza, 20 gennaio 2017



ASSOCIAZIONI INSIEME PER LA TUTELA DEI CENTRI
STORICI

**PRIMA CHE TUTTO
CROLLI**

*(mario bozzo, vincenzo di voto, domenicogimigliano, battista iacino,
paolo palma, venanzio spada, denticotalarico, marco talarico,
massimo veltri)*



ASSOCIAZIONI INSIEME PER LA TUTELA DEI CENTRI
STORICI

**PRIMA CHE TUTTO
CROLLI**

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 2 DEL 13/03/2017

PROPOSTA DI LEGGE

**NORME IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI CALABRESI
NONCHÉ IN MATERIA AMBIENTALE**

contributi di

*mario bozzo, vincenzo di voto, domenicogimigliano,
battistaiaacino, paolo palma, venanzio spada,
domenicotalarico, marco talarico, massimo veltri*

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Principi generali e definizioni
- Art. 3 - Qualità urbana e indicatori urbani
- Art. 4 - Le politiche urbane nei centri storici
- Art. 5 - Le politiche abitative nei centri storici
- Art. 6 - La coesione sociale nei centri storici
- Art. 7 - I soggetti attuatori
- Art. 8 - Il partenariato

CAPO II - CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI

- Art. 9- Classificazione e individuazione delle unità urbane
- Art. 10 - Censimento e Catalogazione
- Art. 11 - Procedure di catalogazione, potere sostitutivo e sistema informativo
- Art. 12 - Promozione dei centri storici
- Art. 13 - Ambiti di degrado
- Art. 14 - Disciplinare degli interventi sul patrimonio storico costruito
- Art. 15 - Interventi regionali per i centri storici
- Art. 16- Rivitalizzazione dei centri montani e rurali. Rete sentieristica regionale.
- Art. 17- Rivitalizzazione dei centri costieri. Adeguamento dei requisiti di benessere.
- Art. 18 - Interventi per il recupero e la salvaguardia delle culture
- Art. 19 - Progetti d'intervento negli ambiti di degrado
- Art. 20 - Attività artigianali e commerciali. Botteghe storiche e antichi mestieri

CAPO III - ADEGUAMENTO DEI REQUISITI E DELLE PRESTAZIONI URBANE

- Art. 21 - Adeguamento dei requisiti
- Art. 22 - Sicurezza nei centri storici
- Art. 23 - Sicurezza sismica. Programmi di messa in sicurezza dei centri storici
- Art. 24 - Sicurezza idrogeologica
- Art. 25- Sicurezza urbana e vivibilità dei centri storici
- Art. 26- Accessibilità, connettività e integrabilità nei centri storici

CAPO IV - NORME FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

- Art. 27- Norma finanziaria e gestione delle risorse
- Art. 28 - Interventi finanziabili
- Art. 29 - Programmazione e ripartizione delle risorse
- Art. 30 - Misure di sostegno

CAPO V - NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 31
- Art. 32
- Art. 33

ALLEGATO "A"

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge promuove la valorizzazione del sistema insediativo storico calabrese e disciplina l'intervento pubblico nel settore, stabilendone principi, obiettivi e strategie, sostiene le operazioni di recupero, riqualificazione e riassetto dei centri storici, dei monumenti storici e del patrimonio edilizio/architettonico, secondo le definizioni di cui all'articolo 2.
2. Nelle operazioni di cui al comma 1 sono compresi:
 - a. la ristrutturazione e rivitalizzazione dei centri storici;
 - b. il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente anche nell'ambito di operazioni di trasformazione urbana o di programmi urbani complessi;
 - c. la ristrutturazione dei borghi e degli edifici rurali con i caratteri distintivi dell'architettura tradizionale a caratterizzazione territoriale;
 - d. il ripopolamento delle zone rurali e montane;
 - e. gli interventi per l'adeguamento a standard tecnologici di servizi e impianti, compresi quelli energetici, di mobilità e di sicurezza;
 - f. gli interventi volti a ridurre il disagio abitativo e l'emarginazione sociale, anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 30, comma 3;
 - g. qualsiasi altro intervento che risponda alle finalità della presente legge.
3. Il carattere e l'identità di sistema urbano insediativo territoriale sono individuati in base a comuni vicende o legami storici, culturali, antropologici, linguistici, che ne hanno condizionato l'evoluzione storica e conferito tale carattere e identità.

Art. 2

Principi generali e definizioni

1. La valorizzazione del patrimonio storico e culturale, naturalistico e ambientale, insediativo-sociale del territorio avviene nel rispetto delle singolarità dei luoghi e delle diversità territoriali.
2. I requisiti e il comportamento delle strutture urbane sono valutati in funzione delle esigenze dei cittadini secondo l'approccio prestazionale.
3. La Regione favorisce lo sviluppo urbano sostenibile impostato su strutture urbane policentriche, sulla base di una crescita economica e di un'organizzazione territoriale equilibrate.
4. La rigenerazione dei centri storici si basa sull'individuazione di tipologie di bisogni nonché sul rispetto del principio dello sviluppo sostenibile di cui all'articolo 3-*quater* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a. "degrado": le condizioni generali di peggioramento della qualità edilizia e/o urbana, con riguardo a decadimento fisico, obsolescenza o perdita funzionale, declino sociale, economico, ambientale e culturale;
 - b. "recupero": gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) dell'articolo 31, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457;
 - c. "rinnovo dei centri storici": le azioni, i programmi e gli interventi attuati all'interno dei centri storici o in aree ad essi funzionali, finalizzati all'incremento della qualità urbana, ai sensi dell'articolo 3, nonché rispondenti a una delle seguenti tipologie:
 - c.1) "riqualificazione edilizia o urbana": gli interventi sulle strutture edilizie o urbane compromesse da perdita funzionale o degrado, riguardanti l'intero organismo di riferimento o una parte di esso e finalizzati a ridare ad esso una maggiore dimensione qualitativa;
 - c.2) "rigenerazione urbana": l'insieme di interventi e di attività volti al recupero e alla rifunionalizzazione complessiva di aree e strutture urbane degradate e/o funzionalmente inidonee, al fine di adeguarle alle sopravvenute esigenze sociali e invertirne il declino economico;

- c.3) "riassetto urbano": l'insieme degli interventi a scala urbana e/o territoriale in ottica di sistema urbano, volti a ottenere un riequilibrio delle funzioni urbane e territoriali mediante interventi di: riqualificazione ambientale; realizzazione di infrastrutture materiali o immateriali destinate a rafforzare l'apertura della città; adeguamento del sistema di accessibilità; realizzazione di servizi avanzati e/o ad elevata capacità di attrazione del traffico, funzionali ai centri storici e localizzati in aree strategiche anche ad essi esterne.
- d. "azioni di sostegno": i contributi e le agevolazioni, sotto forma di erogazioni o di agevolazioni fiscali o di accesso a mutui convenzionati con istituti di credito, volti a ridurre la spesa sostenuta per le finalità della presente legge. I beneficiari possono essere operatori e investitori, organismi pubblici o privati, soggetti meno abbienti;
- e. "sostegno alla locazione": i contributi e le agevolazioni a favore di soggetti meno abbienti, volti a ridurre la spesa sostenuta per il canone di locazione, quando la locazione stessa è finalizzata all'attuazione di progetti di rinnovo urbano dei centri storici. Il sostegno può operare a favore di soggetti pubblici o privati che mettono a disposizione alloggi a tale fine e può essere erogato anche per abitazioni non localizzate nei centri storici ma inserite nel sistema insediativo storico;
- f. "coesione sociale": l'insieme delle condizioni relative alla solidarietà tra individui e comunità, tese a mitigare le disparità nelle situazioni sociali, economiche, culturali, etniche;
- g. "alloggi sociali": quelli definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- h. "destinazioni residenziali": le destinazioni abitative tradizionali, nonché quelle finalizzate a ridurre le condizioni di disagio dei soggetti di cui all'articolo 30, comma 3, ivi comprese le case protette, le residenze sanitarie assistite, gli alloggi per anziani o per studenti, le case famiglia, le case albergo e tipologie assimilate;
- i. "destinazioni funzionali alla residenza": quelle relative alle attrezzature edilizie o di quartiere connesse alla funzione dell'abitare e/o alla sua migliore fruibilità;
- j. "indicatori urbani": i parametri quantitativi o qualitativi che forniscono informazioni relative ad un contesto urbano.
- k. "centri storici": i quartieri o gli insediamenti urbani definiti dall'articolo 48 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, i quali mantengano l'aspetto o i connotati d'insieme della città storica o di una consistente parte di essa;
- l. "quartieri urbani antichi": frammenti o parti di insediamenti urbani o di centri storici, che, pur non possedendo autonomia funzionale, conservano valore storico-documentale e connotati ambientali d'insieme, ovvero, qualora ne abbiano i caratteri, anche le frazioni, intese come località abitate non capoluogo di comune;
- m. "borghi": insediamenti storici di modesta entità, di natura prevalentemente agricola/rurale, a suo tempo edificati per esigenze strategiche o economiche, dotati di autonomia economica e funzionale e aventi caratteri di monumento storico ai sensi della successiva lettera o);
- n. "nuclei antichi": insediamenti extraurbani minori, come casali, masserie, conventi, abbazie, fortificazioni;
- o. "monumenti storici": edifici o gruppi di edifici, anche di non particolare pregio architettonico, caratterizzati da un alto valore artistico, culturale o ambientale;
- p. "patrimonio culturale immateriale": quello definito dall'articolo 2 della Convenzione UNESCO di cui alla legge 27 settembre 2007, n. 167: « le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il *know-how* – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso d'identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana»;
- q. "interventi di conservazione": quelli finalizzati al mantenimento del valore urbano delle città storiche e della loro identità – autenticità, con riguardo sia al livello materiale, attinente al

patrimonio edilizio, sia al livello immateriale, attinente al patrimonio culturale immateriale di cui all'art. 18.

- r. interventi di "valorizzazione architettonica": le opere finalizzate:
- alla manutenzione ordinaria o straordinaria;
 - alla riduzione dei caratteri di degrado di cui alla lettera a);
 - al miglioramento dell'aspetto estetico degli edifici e/o di ambiti caratteristici;
 - all'eliminazione di elementi non originari e/o contrastanti con l'insieme architettonico o urbano;
 - alla migliore fruibilità collettiva di presenze storiche – architettoniche.
- s. "interventi di valorizzazione urbana": l'insieme delle operazioni volte a preservare i valori autentici del centro storico e promuovere nel contempo lo sviluppo del contesto, inteso come organismo unitario di edifici, spazi aperti e paesaggio rurale, in riferimento alle caratteristiche morfologiche, funzionali e strutturali;
- t. "interventi di rivitalizzazione": quelli volti alla ricerca di funzioni appropriate che, partendo dai bisogni sociali e nel rispetto dei valori e significati del luogo, consentano l'evoluzione economica, sociale e culturale secondo le nuove esigenze ed in coerenza con il modo di vivere contemporaneo;
- u. "interventi sovvenzionati": quelli posti in essere da soggetti pubblici a totale carico di risorse pubbliche, anche cofinanziate da programmi comunitari, diretti alla realizzazione di opere pubbliche relative a servizi, impianti e infrastrutture ovvero alla realizzazione di immobili per alloggi sociali da destinare alla locazione, all'acquisto della prima casa o alla fruizione delle fasce disagiate;
- v. "interventi agevolati": quelli posti in essere da soggetti pubblici o privati, con contributi pubblici in conto interessi o in conto capitale e con benefici o agevolazioni, compresi quelli destinati a opere comprese nei programmi urbani complessi e quelli destinati ad alloggi sociali realizzati attraverso l'acquisto e il recupero di immobili degradati;
- w. "interventi convenzionati": quelli posti in essere da soggetti pubblici o privati con benefici fiscali, anche previsti da leggi statali, regionali o comunitarie, da destinare alla vendita o alla locazione alla generalità dei cittadini e per i quali apposite convenzioni con i Comuni determinano le condizioni di realizzazione e/o il prezzo di cessione o i canoni di locazione;
- x. "programmi urbani complessi": quelli da realizzare con il concorso di risorse pubbliche e private, compresi quelli previsti dalla legislazione statale o regionale o dalle iniziative comunitarie, caratterizzati da una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana, costituiti da un insieme sistematico di opere finalizzate alle operazioni di cui alla lettera c), ovvero alla realizzazione, recupero o adeguamento di urbanizzazioni primarie e secondarie o alla infrastrutturazione di quartieri degradati, posti in essere con la partecipazione obbligatoria di soggetti pubblici e privati.
- y. "sicurezza urbana": l'insieme delle condizioni di contrasto agli elementi in grado di compromettere o indebolire la vivibilità o l'uso del sistema urbano, diversi da quelli relativi a sicurezza sismica e idrogeologica (come salvaguardia della salute; prevenzione dei fenomeni di microcriminalità; controllo del territorio e dei trasporti attraverso sistemi intelligenti, sistemi di illuminazione appropriata e videosorveglianza; controllo interno ed esterno delle scuole attraverso sistemi di allarme, monitoraggio e simili; accesso ai servizi, partecipazione dei cittadini).
- z. "sistema connettivo": insieme degli spazi non costruiti che assolvono ad un ruolo di coesione del tessuto edilizio ed urbano, distinti in spazi di relazione-collegamento e spazi di relazione-sosta.

Art. 3

Qualità urbana e indicatori urbani

1. Ai fini della presente legge, la qualità urbana è commisurata al grado di soddisfacimento dei bisogni, che si valuta attraverso il controllo dei "requisiti" e delle "prestazioni", in funzione delle "esigenze" dei cittadini.

I requisiti base, le prestazioni e le esigenze base sono definiti, ordinati e mutuamente correlati nella "Matrice della Qualità" di cui all'Allegato A alla presente legge.

La Matrice riguarda la qualità globale, riferita a tutto il processo realizzativo, ed è adottata, in quanto compatibile con le condizioni fisiche e contestuali, per tutti gli interventi finanziati a norma della

- presente legge. Le eventuali divergenze da essa debbono essere adeguatamente motivate in sede di progetto
2. I centri storici, all'interno del sistema insediativo di cui all'articolo 1, sono individuati nelle loro peculiarità attraverso indicatori urbani in grado di tener conto delle risorse territoriali, delle caratteristiche e delle tradizioni locali che hanno conferito ad essi una particolare identità territoriale. Si assumono come indicatori urbani quelli definiti nell'articolo 2 del Disciplinare di cui all'articolo 15. Altri indicatori della qualità del contesto urbano sono:
 - a) la riconoscibilità;
 - b) la storicità dell'insediamento;
 - c) l'idoneità alla tutela e alla valorizzazione;
 - d) la compattezza urbana;
 - e) la rilevanza delle dimensioni;
 - f) la monumentalità;
 - g) il valore paesaggistico;
 - h) il riconoscimento ufficiale di notevole interesse pubblico o di particolare interesse ambientale o paesaggistico;
 - i) il riuso funzionale della memoria storica;
 - l) il valore naturalistico;
 - m) le potenzialità di riequilibrio territoriale;
 - n) la caratterizzazione come centro d'attrazione territoriale in area urbana;
 - o) l'incisività ai fini strategici.
 3. Gli indicatori di cui al precedente comma possono essere aggiornati dalla Regione sulla base dei principi generali di cui all'articolo 2.

Art. 4

Le politiche urbane nei centri storici

1. Nelle politiche volte allo sviluppo del proprio territorio la Regione Calabria considera la dimensione urbana come livello strategico per innescare processi di crescita a lungo termine, idonei a produrre benessere e occupazione.
2. Le politiche urbane riguardanti il recupero e il rinnovo urbano sono attuate attraverso un approccio integrato, che per gli interventi sui centri storici comprende simultaneamente le dimensioni sociale, economica e ambientale delle città.
3. Le strategie di sviluppo sostenibile dei centri storici sono incentrate sulle seguenti priorità:
 - a) crescita intelligente;
 - b) crescita sostenibile;
 - c) crescita inclusiva.
5. Ai fini della crescita intelligente la Regione:
 - a. adotta i principi e gli obiettivi contenuti nella Strategia Regionale per l'innovazione e la Specializzazione Intelligente 2014 -2020 (S3), approvata con delibera di Giunta Regionale n. 302 del 11 agosto 2015;
 - b. incentiva la localizzazione nei centri storici dei programmi di ricerca e innovazione previsti nella medesima Strategia Regionale e favorisce le iniziative private in tal senso;
 - c. promuove l'ammodernamento e la localizzazione di scuole e di istituti o iniziative di ricerca;
 - d. coordina e raccorda tutte le iniziative nel settore, coerenti con gli obiettivi tematici del Piano Operativo Regionale della Calabria 2014 – 2020 e connesse all'attuazione dei programmi finanziati dai fondi strutturali.
6. Ai fini della crescita sostenibile, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile di cui all'articolo 3-*quater* del decreto legislativo 152/2006, la Regione persegue gli obiettivi definiti nell'Agenda Urbana Europea e nel Programma Operativo Regionale della Calabria 2014 – 2020, nonché le politiche urbane di cui al comma 2.
7. Ai fini della crescita solidale la Regione:
 - a) persegue una strategia sugli alloggi sociali, come specificata dal successivo articolo 5;

b) favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle associazioni per lo svolgimento di attività di interesse generale nei centri storici. A tal fine, definisce percorsi per l'avviamento di attività condivise e forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione locale;

c) persegue la coesione sociale, come definita dal successivo articolo 6.

Art. 5

Le politiche abitative nei centri storici

1. La Regione favorisce l'accessibilità ad alloggi dignitosi in quanto diritto fondamentale e condizione preliminare per l'accesso ad altri diritti;
2. Le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 27 possono essere destinate al finanziamento di programmi di alloggi sociali nei centri storici, prevalentemente con interventi di recupero o di acquisto e recupero di alloggi degradati. I programmi possono essere attuati anche in relazione alle politiche abitative regionali o ad eventuali programmi comunitari o nazionali di interesse del settore.
3. La Regione favorisce il raccordo della programmazione degli interventi abitativi pubblici con gli interventi attuati o da attuare nei centri storici con risorse private. Gli interventi abitativi riguardano sia le superfici con destinazione residenziale sia quelle con destinazioni funzionali alla residenza, di cui all'articolo 2, comma 5, lettera i).
4. La Regione assicura inoltre il raccordo degli interventi abitativi con le politiche comunitarie e con la programmazione dei fondi strutturali europei, al fine di realizzare le strategie di inclusione sociale ivi previste, anche attraverso processi di riqualificazione urbana e altri interventi di politiche abitative.
5. La Regione determina le quote, per un importo non inferiore al due per cento dei finanziamenti di cui all'articolo 29, al fine di sopperire alle esigenze più urgenti nel settore dell'edilizia residenziale, anche in conseguenza di pubbliche calamità.
6. La Regione dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la concessione di contributi in conto capitale a soggetti attuatori privati, nonché di finanziamenti a totale carico pubblico a soggetti attuatori pubblici, per la realizzazione con tipologia idonea o per l'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti disabili ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone disabili in gravi condizioni o con ridotte o impedito capacità motorie.
7. Gli alloggi sociali realizzati con gli interventi di cui ai precedenti commi e finanziati ai sensi dell'articolo 29 sono assegnati prioritariamente ai precedenti eventuali occupanti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, assumendosi come limite di reddito quello previsto per la permanenza nell'assegnazione. Soddisfatte le esigenze alloggiative dei precedenti occupanti, gli alloggi che risultano ancora disponibili sono assegnati nell'ambito delle graduatorie ordinarie o con le eventuali riserve di legge.
8. I soggetti attuatori di cui all'articolo 7 assicurano, anche mediante appositi accordi con i Comuni, il rialloggiamento, anche temporaneo, dei residenti proprietari o legittimi locatari allontanati dalla propria abitazione. Qualora i residenti provvedano in modo autonomo alla propria sistemazione abitativa, i Comuni considerano prioritarie tali situazioni nella procedura di attribuzione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 5, lettera e).
9. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata o agevolata le spese derivanti dall'applicazione del precedente comma sono ammissibili a titolo di contributo in caso di soggetti attuatori privati, ovvero a titolo di finanziamento in caso di soggetto pubblico.
10. Il Comune, nell'esaminare i progetti di cui all'articolo 19 della presente legge, verifica che sia rispettata la condizione di cui al comma 8 del presente articolo.
11. La Regione Calabria definisce l'alloggio sociale come Servizio di Interesse Economico Generale (SIEG) ai sensi degli articoli 14 e 106, paragrafo 2, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, dell'art. 36 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e del Protocollo 26 allegato al TFUE, e provvede affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti

Art. 6 La coesione sociale nei centri storici

1. In conformità al principio di sussidiarietà, al fine di favorire la coesione sociale, nonché ai fini di cui:
 - agli art. 8, comma 3 e 10 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali,
 - all'art. 13, comma 2 del medesimo Testo Unico ove necessario per le condizioni di contesto e di popolazione,
 è fatto obbligo ai comuni di attivare, preferibilmente all'interno del centro storico o in aree ad esso direttamente o funzionalmente connesse, uno "Sportello del Cittadino del Centro Storico", volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione dei propri diritti.
2. Lo Sportello ha funzioni di:
 - a. Relazioni con il Pubblico per il Centro Storico (URP Centro Storico);
 - b. Relazioni Sociali per il Centro storico.
3. Quanto alle funzioni di cui al comma 2, lettera a), lo Sportello rilascia informazioni sul funzionamento dei servizi pubblici, sulle attività culturali, sportive, ricreative della città ed in particolare del Centro Storico; accoglie richieste in materia di assetto del territorio e/o servizi educativi e scolastici comunali; fornisce servizi anagrafici e accoglie suggerimenti, segnalazioni e reclami; rilascia le credenziali per accedere ai servizi online del Comune.
4. Quanto alle funzioni di cui al comma 2, lettera b), lo Sportello cura essenzialmente l'integrazione sociale; si rivolge ad adulti, anziani, disabili, minori e genitori, famiglie in difficoltà, persone in particolare disagio; costituisce la porta principale per avere informazioni e consigli sui servizi sociali e assistenziali del Comune, di altri enti e del privato sociale.

In particolare informa su:

 - a. sostegno economico mediante contributi o altre agevolazioni per singoli o nuclei familiari in condizioni di bisogno temporaneo o continuativo;
 - b. interventi domiciliari svolti da operatori qualificati per aiutare persone e famiglie con problemi di autonomia e autosufficienza;
 - c. interventi di integrazione sociale rivolti a minori, anziani soli e adulti con necessità di socializzazione e sostegno relazionale;
 - d. servizi residenziali e semiresidenziali come case di riposo e protette per anziani, comunità alloggio e gruppi famiglia per adulti e minori, centri diurni per anziani, strutture di pronta accoglienza per persone senza alloggio;
 - e. norme, diritti e doveri, iniziative e possibilità per l'immigrazione e gli immigrati.
5. Lo Sportello del Cittadino del Centro Storico collabora al governo del territorio, anche segnalando alla Polizia Municipale ovvero alle altre autorità competenti, per gli opportuni provvedimenti, situazioni di particolare disagio sociale e/o abitativo, di abusi edilizi, personali, familiari, sociali o di qualunque genere, di contravvenzione alle norme di convivenza civile, di violenze o di reati, anche minorili, della cui esistenza o probabilità sia venuto a conoscenza nell'espletamento del proprio servizio.

Gli oneri per l'istituzione e l'avvio dello Sportello sono finanziabili con le risorse di cui alla presente legge.
5. I Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1. Le relative funzioni sono svolte nell'ambito dell'ordinamento degli uffici già in essere. Per i Comuni con popolazione pari o superiore a 10.000 abitanti l'istituzione dello Sportello, ovvero la deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto la sua istituzione, è condizione necessaria ai fini dell'accesso ai benefici di cui all'articolo 29, comma 1.

Art. 7

I soggetti attuatori

1. I soggetti attuatori dei programmi e degli interventi previsti nella presente legge possono essere pubblici, privati o congiuntamente pubblico-privati.

2. Per contenere e integrare l'investimento pubblico mediante l'apporto di risorse private, le misure e gli interventi possono incentivare la partecipazione di soggetti privati in relazione alle diverse tipologie d'interventi di cui agli articoli 15 e 29.
3. Nei programmi urbani complessi di cui all'articolo 2, comma 5, lettera x) è obbligatoria la presenza di soggetti privati, che partecipano con propri investimenti per la realizzazione di interventi funzionali agli obiettivi del programma e con l'apporto di risorse aggiuntive per la realizzazione di opere o di fini pubblici.
4. La Regione interviene direttamente come soggetto attuatore degli interventi espressamente individuati e programmati con la delibera di cui all'articolo 29, comma 2, di norma nei casi in cui gli interventi interessino i territori di più Province. La Regione può delegare l'attuazione e/o la gestione agli interventi attraverso accordi di partenariato o convenzioni.
5. Gli enti locali territoriali intervengono come soggetti attuatori degli interventi di propria competenza, programmati e assegnati con la delibera di cui all'articolo 29, comma 2.
6. I Comuni intervengono nell'azione di rivitalizzazione dei centri storici con la realizzazione di servizi e infrastrutture, misure di sostegno, incentivi e iniziative di promozione e di coordinamento. Possono inoltre essere individuati come soggetti attuatori diretti di interventi pubblici a totale carico dei fondi pubblici o con il concorso di risorse private. I Comuni possono effettuare interventi di politiche abitative nei centri storici, oltre alla manutenzione, recupero e gestione del patrimonio abitativo di proprietà, nonché partecipare con interventi sovvenzionati nell'ambito di programmi urbani complessi.
7. Le ATERP e gli enti regionali di edilizia abitativa possono essere individuati come soggetti attuatori di interventi pubblici nell'ambito dell'edilizia sovvenzionata o di programmi urbani complessi di cui all'articolo 2, comma 5, lettera x) a totale carico dei fondi pubblici o con il concorso di risorse private, nonché nell'ambito dell'edilizia agevolata e convenzionata. In tale qualità effettuano gli interventi abitativi ovvero di infrastrutturazione e servizio. Ai programmi complessi possono partecipare con interventi autonomi o altrimenti finanziati.
Le ATERP operano in qualità di Aziende Territoriali, secondo quanto previsto dalla legge di istituzione e dalle norme regionali.
8. I Gruppi di Azione Locali (GAL) possono essere soggetti attuatori negli interventi di cui agli art. 16 e 18, in quelli di cui all'art. 2, comma 5, lettera n) e negli interventi di rafforzamento del turismo rurale.
9. I soggetti privati che operano nell'ambito di interventi nei centri storici rispondenti alle finalità di questa legge sono:
 - a. privati singoli o associati;
 - b. imprese di costruzione e loro consorzi;
 - c. cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi;
 - d. cooperative di abitazione e loro consorzi;
 - e. cooperative di produzione e lavoro e imprese consorziate ovvero riunite in associazione;
 - f. altri soggetti economici e sociali e investitori istituzionali.
10. I soggetti di cui al comma precedente possono operare in regime di libero mercato, ovvero, secondo le disposizioni di cui all'art. 28, in regime agevolato e/o convenzionato, per tutti gli interventi e le azioni previsti dalla presente legge, esclusi quelli di edilizia sovvenzionata.
11. I soggetti di cui alle lettere a) e f) del comma 9 possono operare nell'ambito di programmi urbani complessi in regime di edilizia convenzionata o libera, anche con interventi non edilizi.
12. I soggetti privati che intendono partecipare ai programmi urbani complessi di cui all'articolo 2, comma 5, lettera x) debbono fornire idonee garanzie sul piano economico, tecnico e gestionale. Analoghe garanzie devono essere fornite dai soggetti privati che fruiscono delle misure previste per le iniziative di cui alla presente legge.

Art. 8
Il partenariato

1. Nella formazione dei programmi, di cui all'articolo 31, la Regione favorisce la partecipazione della società civile secondo i principi del codice europeo di condotta sul partenariato, stabilito con Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014.
2. Il partenariato di cui al primo comma include i seguenti partner:
 - a. le autorità locali e gli organismi competenti in considerazione dell'uso previsto delle risorse;
 - b. le parti economiche e sociali;
 - c. gli organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, i Gruppi di Azione Locali regionali o le loro associazioni, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione;
 - d. i soggetti che possono influenzare significativamente l'attuazione dei programmi ovvero che possono risentire dei loro effetti senza riuscire a influenzarli, in particolare le comunità più vulnerabili ed emarginate, a più alto rischio di discriminazione o esclusione sociale.
3. La Regione favorisce il "partenariato pubblico-privati" (PPP), secondo la definizione dell'articolo 2 del Regolamento 1303/2013 dei fondi strutturali europei, in programmi complessi di cui all'art. 2, comma 5, lettera x) o in altre tipologie di operazioni che offrono servizi pubblici mediante la condivisione del rischio, la concentrazione di competenze del settore privato, o fonti aggiuntive di capitale.
4. La Regione assicura a tutti i soggetti partecipanti le informazioni sul coinvolgimento dei partner e quelle sulle varie fasi di attuazione dei programmi e sulla valutazione della loro efficacia.

CAPO II
CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI

Art. 9

Classificazione e individuazione delle unità urbane

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni effettuano una classificazione finalizzata a:
 - a. determinare le unità di paesaggio edificato e non edificato rispondenti alle definizioni di cui all'articolo 2, comma 5, lettere da k) a o), con l'indicazione della qualità morfologica urbana e dell'eventuale interesse storico-documentale, etnografico, artistico, ambientale, naturalistico;
 - b. individuare gli indicatori urbani di cui all'articolo 3 utili alla caratterizzazione del centro storico complessivo;
 - c. stabilire i connotati storici, architettonici, urbanistici, ambientali delle unità paesaggistiche ed elencarne le eventuali opere d'arte, gli edifici o i complessi monumentali;
 - d. rilevare l'eventuale inclusione dei beni di cui al comma 1 in parchi naturali di interesse nazionale o regionale ovvero in siti di interesse comunitario;
 - e. rilevare l'appartenenza dei beni di cui alla lettera a) a siti di notevole interesse pubblico ai sensi della normativa vigente, ovvero all'elenco contenuto nella delibera relativa ai centri storici calabresi di cui alla delibera pubblicata nella Gazzetta Regionale n. 44 del 10 febbraio 2011, ovvero ad aree o piani speciali di valorizzazione promossi dalla Regione.

Art. 10

Censimento e Catalogazione

1. Nel rispetto delle competenze di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 3 – *quinquies* del medesimo decreto, la Giunta Regionale promuove sia la classificazione di cui all'articolo 9, sia il censimento e la catalogazione del patrimonio immobiliare d'interesse storico ed ambientale, da eseguirsi a cura dei Comuni.
2. Il censimento e la catalogazione riguardano il patrimonio edilizio dei centri storici e degli insediamenti minori, classificato ai sensi dell'articolo 9, dei quali è finalizzata a determinare il valore storico-artistico.

Essa costituisce approfondimento della classificazione medesima ed è realizzata con la schedatura degli elementi di interesse storico, artistico ed ambientale, con relativa rappresentazione fotografica ed individuazione su mappa catastale.
3. Con la delibera di Giunta Regionale di cui all'articolo 29, comma 2, sono finanziati, sulla base delle proposte dei Comuni, gli interventi di catalogazione relativi ai beni classificati ai sensi dell'articolo 9.
4. La catalogazione è effettuata con l'utilizzo di adeguate figure professionali in possesso di laurea in discipline attinenti, quali discipline artistiche, di storia, di archeologia, di conservazione e scienze di beni culturali, di diagnostica e restauro, di architettura e lauree equipollenti.

La catalogazione è effettuata dai Comuni con procedure ad evidenza pubblica, secondo criteri stabiliti dagli appositi avvisi pubblici in relazione a competenze specifiche, caratteristiche e importanza dell'affidamento e sulla scorta di curricula formativi e professionali.

Art. 11

Procedure di catalogazione, potere sostitutivo e sistema informativo

1. I Comuni elaborano una scheda complessiva dei beni classificati ai sensi dell'articolo 9, comprendente anche aree libere, piazze, spazi verdi con relativa piantumazione e relazione con il paesaggio circostante.
2. La scheda di rilevamento da adottare è uniforme per tutti i Comuni sulla base del modello di scheda di catalogazione elaborata dall'Ufficio Centrale di Catalogo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MIBAC). I dati raccolti a seguito della catalogazione confluiscono all'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD) presso il MIBAC tramite la Direzione Regionale MIBAC della Calabria. I dati sono utilizzati anche per il rilevamento della vulnerabilità sismica ai sensi dell'art. 23, comma 5 ovvero nell'ambito del programma "Centri Storici e Rischio Sismico - CsrS" relativo al rilievo del patrimonio

edilizio storico esposto al rischio sismico, promosso dal Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. I Comuni assegnatari dei finanziamenti provvedono agli adempimenti di cui ai commi precedenti entro 18 mesi dalla delibera di assegnazione del finanziamento. Decorso inutilmente tale termine la Regione assegna un termine ulteriore non superiore a novanta giorni, scaduto il quale nomina un commissario *ad acta*, il quale adotta, nel termine perentorio di novanta giorni, i provvedimenti necessari a rimuovere gli impedimenti o ultimare la procedura. Decorso inutilmente tale ulteriore termine i finanziamenti decadono e confluiscono nel fondo di cui all'articolo 27.
4. La Direzione Regionale del MIBAC per la Calabria realizza le attività esecutive conseguenti alla catalogazione, attraverso la costruzione e implementazione del Sistema Informativo dei centri storici e la validazione dei dati che saranno parte integrante del sistema dello stesso.
5. Il Sistema Informativo è realizzato in conformità alle normative nazionali e agli standard di trasferimento dei dati catalografici e dei relativi allegati multimediali e riferimenti territoriali, ed è coerente con il Sistema Informativo Territoriale e Osservatorio delle trasformazioni urbane, di cui all'articolo 8 della Legge Urbanistica Regionale n. 19 del 2002. Il Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio della Regione Calabria è incaricato del coordinamento della catalogazione, nonché delle operazioni attuative ad essa inerenti di competenza regionale e dell'interscambio dei dati utili all'individuazione e alla realizzazione del sistema storico insediativo di cui all'articolo 1.
6. È assicurato l'accesso gratuito ai dati catalogati da parte degli utenti che contribuiscono ad alimentare il sistema, nonché da parte delle amministrazioni pubbliche per finalità istituzionali. Le attività di verifica e validazione sono effettuate sulla base di metodologie e modalità concordate tra il Ministero e il Dipartimento Urbanistica e individuate in riferimento agli standard definiti a livello nazionale.

Art. 12

Promozione dei centri storici

1. I Comuni promuovono i centri storici in quanto elementi strategici della valorizzazione urbana, anche al fine di elaborare una strategia di marketing territoriale per attrarre flussi turistici attorno al patrimonio artistico e culturale del territorio.
2. Ai fini del comma precedente le attività diagnostiche e quelle per la produzione di materiale informativo, preferibilmente in formato digitale, devono possedere un carattere di alto valore storico-scientifico ai fini didattici e promozionali ed essere corredate da dossier fotografici ed elaborati grafici a carattere tematico.
3. Tali attività sono finanziabili ai sensi della presente legge e sono attuate con le procedure di cui agli articoli 10, comma 4 e 11, comma 3.

Art. 13

Ambiti di degrado

1. I Comuni provvedono a perimetrare, all'interno delle zone classificate come "A" ai sensi dell'articolo 2 del d.m. 2 aprile 1968, ovvero ad esse assimilate dai rispettivi strumenti urbanistici, le aree nelle quali siano riconoscibili situazioni di degrado sulla base dei seguenti criteri:
 - a. condizioni di inadeguatezza statica, igienica, tecnologica e manutentiva degli edifici;
 - b. pericolo di crolli;
 - c. carenza o insufficienza delle infrastrutture a rete o insufficienza o obsolescenza dei servizi comuni;
 - d. perdita, in tutto o in parte, di vitalità dell'organismo urbano, specie in relazione al trasferimento o cessazione delle attività economiche nonché alla sostituzione del tessuto sociale;
 - e. improprio od inadatto uso degli immobili con specifico riferimento a quelli di particolare pregio architettonico;
 - f. deterioramento degli aspetti estetici, inserimento improprio di arredi e incuria delle parti comuni.

La perimetrazione può comprendere anche aree contigue o poste a corona degli ambiti di degrado, destinate o da destinare al soddisfacimento delle necessarie dotazioni infrastrutturali e di standard con specifico riferimento alle condizioni di sicurezza, alle dotazioni di livello urbano, alle infrastrutture e servizi, ai parcheggi, la cui realizzazione non sia possibile o sufficiente o conveniente all'interno degli

ambiti di degrado. Nella perimetrazione degli ambiti di degrado devono essere evidenziati i beni tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche e integrazioni.

Il Comune può approvare la perimetrazione di cui al comma 1 anche a seguito di presentazione dei progetti di intervento previsti dall'articolo 19, eventualmente in variante alla perimetrazione già approvata.

Art. 14

Disciplinare degli interventi sul patrimonio storico costruito

1. Al fine di garantire la conservazione degli insediamenti urbani storici e del patrimonio storico costruito del territorio regionale, ai sensi dell'articolo 48, comma 2 della Legge Urbanistica Regionale n. 19 del 2002, gli interventi di recupero, conservazione e messa in sicurezza, nonché tutti gli altri interventi di cui all'articolo 15, riguardanti i centri storici, attuati ai sensi della presente legge, sono sottoposti al "Disciplinare per gli interventi di recupero, conservazione e messa in sicurezza del patrimonio storico costruito" approvato dalla Giunta Regionale della Calabria con delibera n. 166 del 6 aprile 2012.
2. La Giunta Regionale è delegata a modificare e/o aggiornare il disciplinare di cui al comma 1 in relazione ad innovazioni tecnologiche o di processo, ovvero relative a modalità costruttive.

Art. 15

Interventi regionali per i centri storici

1. Per le finalità di cui ai precedenti articoli la Regione promuove i seguenti interventi nei centri storici:
 - a. recupero edilizio di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 5 agosto 1978 n. 457;
 - b. adeguamento, rifacimento o realizzazione di infrastrutture, sevizi o impianti;
 - c. adeguamento funzionale delle unità abitative, con riferimento ai requisiti di abitabilità di cui alla norma UNI 8289:1981, anche attraverso l'aggiunta di particolari architettonici (abbaini, lucernari, dispositivi per l'eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali, e simili), laddove questi ultimi non siano in contrasto con la tutela dei beni culturali e non ledano le condizioni di sicurezza strutturali o sismiche né quelle generali nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale;
 - d. rinnovo urbano;
 - e. programmi urbani complessi;
 - f. azioni volte allo sviluppo dell'edilizia abitativa sociale;
 - g. misure di sostegno alle iniziative private di recupero o di rigenerazione urbana;
 - h. misure di sostegno alle fasce deboli nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica per l'acquisto della prima casa, la locazione delle abitazioni e il recupero delle morosità pregresse.
2. Gli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma precedente sono di norma singoli o comunque specifici, edilizi o infrastrutturali.
Gli interventi di cui alla lettera *b)* sono opere pubbliche, quelli di cui alle lettere *a)*, *c)* e *d)* possono riguardare opere pubbliche o private.
3. Le azioni di cui alla lettera *e)*, in relazione all'adeguamento dell'offerta abitativa, possono riguardare l'incremento o la riqualificazione del patrimonio avente destinazione residenziale o funzionale alla residenza.

Art. 16

Rivitalizzazione dei centri montani e rurali. Rete sentieristica regionale.

1. Ai fini della salvaguardia delle risorse ambientali e del paesaggio rurale, della rivitalizzazione dei centri montani e delle aree interne, nonché della crescita del turismo e delle attività produttive sostenibili, la Regione promuove lo sviluppo e la sistemazione della rete sentieristica regionale, mediante:
 - a. la sistemazione, la dotazione di segnaletica e la digitalizzazione dei sentieri;
 - b. l'uso turistico sostenibile del territorio attraverso il trekking, lo sci di fondo e le altre attività turistiche praticate in temi specifici che interessano la natura;
 - c. le attività turistiche e/o produttive legate al territorio, nonché la produzione e l'uso di energie alternative per tutti gli scopi ad esse inerenti.I centri abitati sparsi sul territorio costituiscono i nodi della rete e possono ospitarne i necessari centri di servizi, di gestione e di monitoraggio, nonché laboratori di ricerca e sperimentazione, centri di

formazione specialistica per la *green economy*, l'efficienza energetica, l'accessibilità del territorio e il turismo.

2. La rete interessa numerosi centri del sistema storico insediativo calabrese, valorizzandone le tradizioni artigiane ed enogastronomiche, nonché le minoranze etniche e linguistiche.
Le azioni per lo sviluppo della rete sentieristica, avente valore strategico per la rivitalizzazione delle aree montane e collinari, possono riguardare:
 - a. le iniziative di cui all'art. 18, con particolare riferimento a quelle finalizzate alla riacquisizione e promozione del patrimonio;
 - b. lo sviluppo del turismo rurale;
 - c. la salvaguardia delle risorse ambientali e culturali delle aree interne, del paesaggio rurale e dell'ambiente naturale fisico ed umano;
 - d. il consolidamento e la messa in sicurezza dei sentieri e delle pendici interessate;
 - e. il riuso e la rivitalizzazione dei centri abitati;
 - f. la promozione delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione e l'utilizzazione degli *open data* per il monitoraggio territoriale e per gli altri scopi inerenti il presente articolo, come servizio digitale di base, anche ai fini della realizzazione dell'Agenda Digitale Europea;
 - g. la produzione e l'uso di energie a basso impatto ambientale per scopi territoriali.
3. Sentiti i soggetti di cui al comma 6 la Giunta Regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con apposita delibera la rete sentieristica calabrese e ne chiede l'inserimento come Infrastruttura Verde nella Rete Natura 2000, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.
4. In conformità alla Direttiva Habitat la presente legge intende garantire la protezione della natura tenendo anche conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali, anche ai sensi dell'articolo 18.
Soggetti privati possono essere proprietari dei siti e delle aree candidati a Natura 2000, assicurandone una gestione sostenibile sia dal punto di vista ecologico che economico.
5. La Regione promuove il riconoscimento dell'importanza degli elementi del paesaggio che svolgono un ruolo di connessione per la flora e la fauna selvatiche ai sensi dell'articolo 10 della Direttiva. A tal fine mantiene e sviluppa tali elementi per migliorare la coerenza ecologica della rete Natura 2000.
6. Gli interventi della Regione di cui al presente articolo possono essere realizzati d'intesa, ovvero attraverso accordi di partenariato o convenzioni, con i Parchi Nazionali istituiti in Calabria, i Parchi Regionali, i Comuni, le Province, la Città Metropolitana di Reggio Calabria, le associazioni ambientaliste e gli altri organismi legati al territorio ovvero gli altri soggetti di cui all'articolo 8.

Art. 17

Rivitalizzazione dei centri costieri. Adeguamento dei requisiti di benessere.

1. Al fine di adeguare i requisiti di benessere e di salute dei centri storici costieri e di quelli in cui il centro abitato moderno si è sviluppato o trasferito in prossimità del mare, la Regione promuove i provvedimenti, le azioni e gli interventi volti alla mitigazione dell'inquinamento marino causato dal riversamento dei liquami a causa di rotture o gestione inadeguata degli impianti di depurazione.
2. Per far fronte all'emergenza del sistema di depurazione regionale e al fine di ripristinare i requisiti di balneabilità e le prospettive di sviluppo sostenibile delle coste calabresi, con priorità per le aree di criticità della costa tirrenica, la Giunta Regionale, con la delibera di cui all'articolo 29, sentite le associazioni ambientaliste ed altri eventuali partners di cui all'articolo 8, definisce un programma di efficientamento e adeguamento degli impianti di depurazione e di scarico delle acque nei comuni costieri, finalizzato a:
 - a. Adeguare il servizio di depurazione alla normativa comunitaria CE (1991/271), prevedendo il trattamento terziario di abbattimento dell'inquinamento organico con disinfezione finale nelle aree ad alta valenza turistica appositamente individuate con la stessa delibera, e il trattamento secondario nelle restanti aree.

- b. Separare le acque bianche dalle nere impedendo l'eccessiva portata nei depuratori conseguente alle forti piogge;
 - c. Dotare tutti gli impianti di un sistema per la raccolta di oli e grassi che vengono trattenuti dal depuratore evitando che finiscano in mare;
 - d. Munire, ove necessario, gli impianti di condotte a mare;
 - e. Favorire, attraverso misure di incentivazione, l'assunzione di personale specializzato e la formazione del personale già addetto agli impianti.
3. Gli interventi di cui al comma precedente sono finanziati:
- a. secondo i programmi regionali, statali o comunitari già in essere o che saranno avviati;
 - b. ai sensi della presente legge, con azioni e finanziamenti anche integrativi
- A cura del Dipartimento Ambiente e Territorio, gli interventi finanziati ai sensi della lettera b) sono coordinati con quelli finanziati ai sensi della lettera a), nel rispetto delle competenze specifiche delle rispettive strutture interessate
- I fondi regionali non utilizzati nei termini fissati dai relativi programmi, salvo le proroghe da concedere previa verifica dell'adeguamento prestazionale conseguente all'intervento, confluiscono senza ulteriori provvedimenti nel fondo di cui all'articolo 27. I fondi statali non utilizzati nei termini confluiscono nel fondo di cui all'articolo 27 d'intesa con il Ministero competente.
4. Contestualmente al programma di cui al comma 2 la Giunta Regionale stabilisce un piano straordinario di manutenzione degli impianti e di contrasto agli scarichi non allacciati o abusivi ed ai versamenti illegali di fanghi di lavorazione industriale nei corsi d'acqua.

Art. 18

Interventi per il recupero e la salvaguardia delle culture

1. La Regione Calabria si pone l'obiettivo della salvaguardia del suo patrimonio culturale.
A tale fine la Regione fa propria la definizione di patrimonio culturale immateriale di cui all'articolo 2, comma 5, lettera p), includendovi le prassi e le espressioni riguardanti la natura, gli spazi rurali e le colture tipiche, la cultura gastronomica e culinaria, e in genere tutto ciò che rappresenta storicamente il modo di vivere delle popolazioni legato al paesaggio naturale ed umano calabrese, qualora questi elementi rivestano i caratteri individuati dalla Convenzione UNESCO.
2. I Comuni adottano iniziative e misure organiche volte a recuperare e a valorizzare tutte le forme di cultura locale di cui al comma precedente, comprese quelle legate alle minoranze etniche e linguistiche e ai dialetti.
Se localizzate nei centri storici o in aree ad essi funzionali, le iniziative sono considerate a tutti gli effetti come interventi nei centri storici e, in quanto tali, finanziabili ai sensi dell'articolo 28. Gli interventi possono essere volti a:
 - a. contrastare la perdita della memoria;
 - b. favorire la rivendicazione della propria identità e la coesione sociale;
 - c. diffondere la cultura come risorsa primaria non solo con riguardo al patrimonio materiale ma anche a quello immateriale.
 Sono esclusi dall'applicazione del presente comma le sagre e le manifestazioni che non siano strettamente funzionali e ricompresi in progetti organici rispondenti ai criteri di cui al presente articolo. Sono invece compresi gli eventi, comunque denominati e programmati, che sono espressione di cultura locale storicamente consolidata e costituiscono elemento tipico della cultura locale non altrove riproposto.
3. Per le finalità di cui al comma 2 sono preferite le iniziative coerenti con le priorità o le aree di innovazione della Strategia regionale per l'innovazione e la Specializzazione Intelligente 2014 – 2020, approvata con delibera di Giunta Regionale dell'11 agosto 2015, n. 302.
Ove possibile, le iniziative di cui al presente comma sono collegate con quelle di cui all'art. 20.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale istituisce, con apposita delibera, una struttura regionale per la documentazione del patrimonio culturale immateriale regionale, anche in coordinazione con le attività di cui all'articolo 16, comma 5.
Con la stessa delibera la Giunta istituisce la "Lista regionale del patrimonio culturale immateriale", con i criteri di cui al comma 1. Un'apposita sezione della Lista individua gli elementi del patrimonio culturale immateriale a rischio di estinzione.
5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, allo scadere di ogni anno i Comuni interessati possono richiedere alla Regione la selezione degli elementi culturali da ricomprendere nella Lista di cui al comma precedente.
6. Effettuata la selezione, la Regione iscrive gli elementi culturali ritenuti meritevoli nella Lista di cui al comma 4 e può richiedere al "Comitato Intergovernativo per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale" dell'UNESCO l'iscrizione degli elementi medesimi nella "Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità".
7. I programmi, i progetti e le attività per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale nonché tutte le altre iniziative locali adottate in attuazione dei principi della Convenzione UNESCO sono inserite in una sezione della Lista regionale denominata "Progetti per la salvaguardia delle culture regionali".

Art. 19

Progetti d'intervento negli ambiti di degrado

1. Al fine di fronteggiare situazioni di emergenza, ovvero di conseguire l'attuazione in forma organica e complessiva di interventi di recupero ricadenti negli ambiti di degrado di cui all'articolo 13, possono essere predisposti appositi progetti di intervento, riferiti anche a singoli immobili o ad organismi edilizi, da parte di soggetti pubblici o privati.
2. Gli elaborati a corredo di tali progetti sono:
 - a. in caso di intervento di livello edilizio, quelli richiesti dalla normativa localmente vigente a corredo della istanza del pertinente titolo edilizio;
 - b. in caso di intervento di riqualificazione di livello urbanistico, quelli individuati nella legge urbanistica regionale.
3. Ai fini del presente articolo i soggetti privati sono tenuti a dimostrare di essere proprietari o di avere la disponibilità di almeno il 51 per cento del valore catastale dei rispettivi immobili e di aver effettuato formale invito ai restanti proprietari per aderire all'iniziativa entro un termine prefissato allo scopo, che non può essere in nessun caso inferiore a quarantacinque giorni. Decorso tale termine il progetto può essere presentato al Comune per la sua approvazione.
4. Il Comune può richiedere eventuali integrazioni dei progetti di intervento, necessarie a fini istruttori, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla loro presentazione, decorso il quale non possono essere richieste ulteriori integrazioni.
5. I progetti di intervento di cui al comma 1 sostituiscono gli strumenti urbanistici attuativi o i progetti urbanistici operativi eventualmente prescritti dal vigente strumento urbanistico comunale e sono ad essi equiparati anche ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388.
6. Il progetto è depositato per trenta giorni consecutivi a libera visione del pubblico presso la segreteria del Comune, previo avviso da affiggere all'albo pretorio e da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Durante il periodo di deposito possono essere presentate osservazioni da parte dei proprietari di immobili compresi nel comparto e da parte di chiunque vi abbia interesse.
7. Trascorso il periodo di deposito il Comune si pronuncia sul progetto di intervento:
 - a. entro sessanta giorni in caso di intervento a livello edilizio con contestuale rilascio del pertinente titolo abilitativo;
 - b. entro novanta giorni in caso di intervento di riqualificazione di livello urbanistico.
 Il termine di cui alla lettera a) è elevato a novanta giorni nell'ipotesi in cui l'intervento edilizio richieda il rilascio di altri pareri, autorizzazioni od assensi facenti capo ad Amministrazioni diverse da quella comunale, da acquisirsi mediante Conferenza di servizi.

8. Contestualmente all'approvazione dei progetti di intervento il Comune, con apposita delibera, dichiara la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, con riferimento ad immobili:
 - a. destinati a pubblici servizi;
 - b. sui quali insistano crolli, macerie, parti o porzioni inabitabili, oppure che presentino condizioni di degrado strutturale ed edilizio tali da rendere necessaria una operazione di integrale recupero;
 - c. soggetti ad interventi di edilizia sociale;
 - d. soggetti ad interventi di riqualificazione di livello urbanistico.I progetti di intervento stabiliscono i termini di inizio e di ultimazione delle espropriazioni e dei relativi lavori entro il limite massimo di cinque anni.
9. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, i soggetti proponenti sono delegati dal Comune a conseguire mediante espropriazione la piena disponibilità degli immobili dei proprietari non aderenti all'iniziativa. I proprietari degli immobili da espropriare o da occupare sono resi edotti dell'avvenuta presentazione dei progetti di intervento mediante apposita comunicazione effettuata a cura dei soggetti proponenti anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, nonché tramite avviso pubblico su un quotidiano a diffusione regionale. Tale comunicazione è effettuata nei confronti del soggetto intestatario del bene sulla base delle risultanze dei pubblici registri immobiliari.
10. Dell'avvenuta approvazione dei progetti di intervento è data notizia a cura del proponente mediante avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione regionale e notificato ai proprietari degli immobili che possono essere sottoposti a procedimenti espropriativi o riduttivi del godimento della proprietà.
11. Fatte salve le diverse procedure previste dalla normativa statale vigente, i proprietari non aderenti entro sessanta giorni dalla notifica dell'approvazione del progetto possono concludere un accordo bonario con i soggetti proponenti, nelle forme della compravendita, della cessione della nuda proprietà o della permuta. Nell'ipotesi di proprietari residenti nell'unica casa di proprietà che abbiano i requisiti di reddito per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica in locazione permanente, il Comune, con apposita convenzione, può assumere l'onere di realizzare i lavori sostenendo i relativi costi anche progettuali. In tal caso gli immobili sono ceduti in compravendita al Comune, che realizza i lavori ed assegna gli alloggi risultanti in locazione ai proprietari cedenti.
12. I progetti di intervento, ove realizzati in variante alla strumentazione urbanistica vigente o in corso di formazione, possono essere approvati mediante ricorso a Conferenza di servizi.

Art. 20

Attività artigianali e commerciali, botteghe storiche e antichi mestieri

1. I Comuni favoriscono il mantenimento e l'insediamento nei centri storici di imprese artigiane, turistico - ricettive, commerciali, la cui superficie di vendita non superi i limiti massimi stabiliti dalla Regione, nel rispetto dei criteri di natura commerciale ed urbanistica previsti dalla normativa vigente.
2. Qualora le imprese commerciali operino nei settori dei beni di uso corrente o di pubblico servizio, esse vengono ricomprese fra le imprese di vicinato per le politiche abitative. Il recupero e la rifunzionalizzazione dei locali destinati a tali attività possono essere incentivati nell'ambito della programmazione regionale di edilizia residenziale pubblica come superfici funzionali alla residenza di cui all'articolo 2, comma 5, lettera i).
3. Le misure per le attività di cui al precedente comma possono rientrare nei finanziamenti ai Comuni da utilizzare per la realizzazione dei progetti di intervento di cui all'articolo 19. I Comuni possono privilegiare la destinazione ai fini del presente articolo delle superfici extraresidenziali degli organismi abitativi oggetto di intervento.
4. Nell'ambito delle misure di sostegno previste dalla presente legge la Regione può concedere a chi esercita le attività imprenditoriali di cui al comma 1 contributi, in misura non superiore al 50 per cento, in forma attualizzata per l'abbattimento dei tassi di interesse relativi ai mutui contratti con gli istituti di credito, ai fini dell'acquisto e/o ristrutturazione dei locali in cui vengono esercitate le attività stesse.
5. Con la delibera di cui all'articolo 29 la Regione stabilisce criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 4, che non sono comunque cumulabili tra loro e con altre provvidenze comunitarie, statali o regionali concesse per le stesse finalità. I contributi alle imprese sono concessi nei limiti di cui alla vigente normativa comunitaria in materia di fondi strutturali.

6. Sono esclusi dai benefici di cui al presente articolo le attività di commercio all'ingrosso, le grandi e le medie strutture di vendita, come definite dalla vigente normativa in materia.
7. I contributi di cui al comma 4 sono concessi, in ordine decrescente di priorità e di entità, alle botteghe antiche, alle botteghe storiche, alle botteghe e agli altri esercizi.
- Ai fini dell'attuazione del presente comma si definiscono:
- a. bottega: un piccolo esercizio commerciale, generalmente affacciato sulla pubblica via e composto da un ambiente deputato alla vendita, eventualmente integrato da un adiacente locale artigianale dove si lavorano le merci e si esercitano antichi mestieri;
 - b. bottega storica: una bottega tradizionale, presente sul territorio da almeno 50 anni, che costituisca una testimonianza di tradizione e di radicamento nel tessuto urbano e nel vissuto quotidiano dei cittadini;
 - c. bottega antica: una bottega presente sul territorio da oltre 100 anni, che conserva arredi, decori artistici o vetrine ornamentali, ovvero prodotti artigianali eseguiti come nei secoli passati anche se con tecnologie moderne.
- Le iniziative artigianali e commerciali possono riguardare sia nuove attività imprenditoriali da localizzare nel centro storico sia il potenziamento e/o il trasferimento di attività ivi esistenti.
8. I contributi di cui al comma 4 sono concessi anche ai mercati storici e alle botteghe in cui si esercitano antichi mestieri. Nel caso di antichi mestieri estinti o a rischio di estinzione, riproposti ovvero rivitalizzati, l'abbattimento dei tassi d'interesse di cui al comma 4 è innalzato fino al 65 per cento.
9. Per le iniziative di cui ai commi precedenti i Comuni istituiscono una procedura valutativa a sportello delle richieste di contributo, al termine della quale provvedono all'inoltro di cui all'articolo 29, comma 1.
10. Al fine di tutelare le attività commerciali e artigiane a rischio di estinzione aventi un forte radicamento urbano, nonché di valorizzare e recuperare gli antichi mestieri, la Regione istituisce una "Lista regionale delle botteghe storiche", da aggiornare ogni due anni con la delibera di cui all'articolo 29, comma 2, nella quale sono inseriti, con le relative caratteristiche, le botteghe, i mercati e gli antichi mestieri, di cui ai commi 7 e 8, presenti sul territorio calabrese.
- Le botteghe comprese nella lista sono insignite di una targa attestante il valore e lo status di bene culturale, che viene revocato al venir meno delle condizioni che ne hanno consentito il riconoscimento.

CAPO III
ADEGUAMENTO DEI REQUISITI E DELLE PRESTAZIONI URBANE

Art. 21

Adeguamento dei requisiti

1. Ai fini dell'ammissibilità ai finanziamenti, la progettazione degli interventi di cui alla presente legge considera mediante apposita relazione ed eventuali elaborati grafici, la morfologia dell'ambiente urbano circostante e i suoi requisiti, con riferimento alla Matrice della Qualità Prestazionale di cui all'allegato "A" ed ai requisiti base in essa contenuti.
2. Negli elaborati progettuali sono illustrati, in termini di requisiti, i condizionamenti che l'ambiente circostante genera nei confronti dell'ambito edilizio e/o urbano oggetto dell'intervento proposto e, viceversa, l'influenza dell'ambito stesso sul suo contesto.
3. In apposita relazione sono individuati i risultati attesi dall'attuazione dell'intervento. Tali risultati saranno oggetto di valutazione preventiva, in itinere e finale conformemente alla "Matrice della qualità di Processo" di cui all'allegato "A".

Art. 22

Sicurezza nei centri storici

1. La sicurezza, quale prerequisito essenziale delle strategie d'intervento previste dalla presente legge, è perseguita, attraverso il miglioramento dei requisiti urbani relativi alla gestione delle infrastrutture e servizi e di quelli relativi all'ambiente fisico naturale e costruito, nelle sue varie forme:
 - a. sicurezza statica delle costruzioni
 - b. sicurezza sismica;
 - c. sicurezza idrogeologica;
 - d. sicurezza e controllo del territorio;
 - e. sicurezza e vivibilità del territorio;

Art. 23

Sicurezza sismica. Programmi di messa in sicurezza dei centri storici

1. Nell'ambito degli obiettivi generali di prevenzione sismica, al fine della messa in sicurezza dei siti urbani, la programmazione regionale delle risorse promuove nei centri storici gli interventi volti ad accrescere la sicurezza del territorio e della popolazione civile nei confronti degli eventi sismici, anche nei riguardi del recupero del patrimonio esistente attraverso il miglioramento e/o l'adeguamento alle condizioni di sicurezza originaria degli edifici e la verifica e congruità delle caratteristiche territoriali locali.
2. Il piano regionale di ripartizione delle risorse, di cui all'articolo 29, stabilisce le risorse da destinare agli interventi di cui al comma precedente e ai programmi finalizzati a migliorare la conoscenza del rischio sismico nei centri storici nonché gli strumenti per la mitigazione dello stesso.
3. D'intesa con la Direzione Regionale per la Calabria del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e con il Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i dati forniti dalle amministrazioni centrali e locali, derivanti dai programmi di cui ai commi precedenti, sono utilizzati per definire l'esposizione e la vulnerabilità del centro storico nonché per la valutazione delle perdite attese dal patrimonio storico-culturale in caso di evento sismico.
4. I programmi sono coordinati con le iniziative di cui agli articoli 9, 10 e 11 e perseguono le seguenti finalità:
 - a) diagnosi delle condizioni di rischio ed elaborazione di un sistema di priorità di intervento;
 - b) riduzione e prevenzione del rischio sismico per gli edifici del centro storico.
5. Gli obiettivi di cui alla lettera a) del comma 4 comprendono le analisi della pericolosità sismica di base, della vulnerabilità e della esposizione sismica, nonché la microzonazione sismica predittiva. Sono inoltre definite:
 - a) La struttura urbana minima costituita dall'insieme delle componenti urbane atte a garantire una continuità di funzionamento in caso di sisma;

- b) La caratterizzazione tipologica degli edifici e l'individuazione degli edifici strategici e/o a maggior rischio d'uso;
 - c) La schedatura delle emergenze monumentali e degli edifici individuati come critici anche per l'agibilità delle vie di fuga/soccorso;
7. Gli obiettivi di cui alla lettera b) del comma 4 riguardano:
- a) Il rafforzamento della sicurezza statica e la mitigazione della vulnerabilità sismica, attraverso il miglioramento delle prestazioni attese dagli edifici, anche con riguardo a situazioni di emergenza o alla possibilità che ostacolino la fuga o l'accesso dei soccorsi.
 - b) Piani di comunicazione basati su campagne di informazione alla popolazione, realizzazione di sistemi di segnaletica per le situazioni di emergenza, programmi formativi finalizzati ad accrescere e migliorare le competenze tecniche ed organizzative.
8. Per i criteri e le modalità di attuazione dei programmi di cui ai commi precedenti si fa riferimento all'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile del 19 giugno 2014 e agli "Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica" del Dipartimento della Protezione Civile.
9. Fatti salvi gli interventi di consolidamento degli edifici esistenti, di cui alla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 febbraio 2009 n. 617, ritenuti necessari localmente e compresi in specifici progetti, i piani per la determinazione della vulnerabilità già attivati dalla Protezione Civile regionale e la conseguente programmazione di adeguamento sismico, nonché i provvedimenti e/o gli interventi già attivati dal Servizio Sismico Nazionale, dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e dagli altri organismi comunque preposti alla sicurezza sismica nazionale, la Giunta Regionale, con la delibera di cui all'articolo 29, comma 2, adotta annualmente per gli edifici in muratura dei centri storici un piano di interventi locali e/o di interventi di miglioramento sismico ai sensi della medesima circolare, con la finalità di:
- a. ridurre le carenze dei collegamenti mediante incatenamenti costituiti da tiranti o catene, o mediante collegamento dei solai alle pareti murarie;
 - b. incrementare la resistenza dei maschi murari mediante scuci e cuci, risarcitura di lesioni ovvero ristilatura dei giunti.
- Gli interventi tecnici, nelle diverse fasi di analisi, progettazione ed esecuzione, sono attuati attraverso un approccio prestazionale basato sui requisiti stabiliti dal punto C.8 della medesima circolare, e in particolare la regolarità ed uniformità di applicazione degli interventi, nonché la priorità da assegnare agli interventi finalizzati a contrastare lo sviluppo di meccanismi locali e/o di meccanismi di fragilità.
10. Negli interventi di miglioramento, da ricomprendere nel piano di interventi locali di cui al comma precedente è data priorità a:
- a. i collegamenti costituiti da catene o tiranti, riguardanti pareti sia contigue che contrapposte, in grado di ricostruire e restituire un comportamento scatolare della fabbrica muraria;
 - b. i collegamenti di solai in legno alle pareti in muratura, sistemi di presidio o rinforzo delle pareti murarie sottoposte all'azione di elementi spingenti, come elementi voltati o tetti spingenti non sufficientemente contrastati;
 - c. i presidi provvisori di consolidamento o contrasto in caso di dissesti.
10. Gli interventi di cui al presente articolo sono finanziati con i fondi di cui alla presente legge ovvero con i fondi altrimenti stanziati nell'ambito di programmi specifici regionali, nazionali o comunitari, in particolare, ove pertinenti, quelli conseguenti a provvedimenti per miglioramento o adeguamento antisismico e ad investimenti riguardanti le scuole, la riqualificazione urbana, il dissesto idrogeologico, le strade e le infrastrutture, le case popolari, i beni culturali.
- A cura del Dipartimento Ambiente e Territorio, gli interventi finanziati con i fondi di cui alla presente legge sono coordinati con quelli altrimenti finanziati nel rispetto delle competenze specifiche delle rispettive strutture interessate.

Art. 24

Sicurezza idrogeologica

1. La mitigazione del rischio idrogeologico è realizzata in conformità al Piano di Assetto Idrogeologico di cui alla delibera del Consiglio Regionale della Calabria del 28 dicembre 2001, n. 115.

2. I Comuni si dotano di una caratterizzazione dei dissesti idrogeologici più rilevanti, effettuata sulla base delle attività di microzonazione e dell'incrocio con le mappe di vulnerabilità, di cui all'articolo 23, con la previsione della risposta in caso di sisma per i dissesti più importanti o per le aree suscettibili di liquefazione.
3. Per quanto attiene in particolare al rischio idrologico degli abitati, debbono essere presi in considerazione:
 - a. la sicurezza rispetto al rischio idrologico propriamente detto;
 - b. la salvaguardia della qualità dei corsi d'acqua;
 - c. l'efficienza e sicurezza dei servizi idrici urbani.
 - d. la mitigazione dell'inquinamento marino nei centri costieri;
5. I Comuni valutano la vivibilità del centro storico anche in funzione della possibilità di circolazione, soprattutto pedonale, in caso di forte pioggia, intervenendo di conseguenza sia sul dimensionamento delle opere di drenaggio stradale sia sul tipo di pavimentazioni.
6. La Regione, sulla base del numero e della popolazione dei centri abitati che gravitano sui corsi d'acqua e dell'efficienza e del numero dei sistemi di depurazione delle acque reflue, determina i carichi inquinanti medi riversati sulle acque superficiali, da confrontare con i risultati di analisi specifiche.

Art. 25

Sicurezza urbana e vivibilità nei centri storici

1. Gli interventi finanziati ai sensi della presente legge sono finalizzati a creare, facendone percepire gli effetti ai cittadini - utenti, condizioni di sufficiente sicurezza urbana, secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 5, lettera y.
2. La Regione favorisce l'adozione da parte dei Comuni di progetti o provvedimenti volti al perseguimento delle finalità di cui al comma precedente nell'ambito dei centri storici, con particolare riferimento:
 - a. all'utilizzo di sistemi di sicurezza attivi e passivi per il controllo delle aree pubbliche e delle scuole;
 - b. all'adozione di sistemi di illuminazione a basso consumo energetico, con sistemi di controllo integrato e telecontrollo;
 - c. alle azioni mirate a prevenire la criminalità e ad incrementare il senso di sicurezza dei cittadini in particolare nei punti sensibili dei centri storici e delle aree a contorno o funzionalmente connesse.
3. Ai fini di cui al presente articolo i punti critici sono individuati dal Comune con il concerto degli organi istituzionali preposti alla sicurezza pubblica.

Art. 26

Accessibilità, connettività e integrabilità nei centri storici

1. Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, al fine di adeguare l'accessibilità e la fruibilità dei centri storici alle esigenze attuali, con deliberazione di Consiglio Comunale sono individuate aree strategiche ai margini del centro storico o all'interno di esso, in cui localizzare sistemi di accessibilità e sosta.
2. La localizzazione è effettuata sulla base di analisi tese a rilevare la domanda di sosta, distinguendo tra sosta di accessibilità (tempi medi e brevi), sosta di rimessaggio (tempi lunghi) e, ove se ne verifichi la necessità, nodi di scambio all'interno del tessuto urbano.
3. La Regione favorisce e promuove gli interventi localizzati nelle aree di cui al primo comma, finalizzati alla dotazione di parcheggi o aree di sosta compatibili con le esigenze di mobilità sostenibile e con diversi usi urbani e dotati, ove necessario, di sistemi di accesso per il centro storico.
4. Nei centri storici maggiori gli interventi riguardano aree di sosta di superficie, ovvero autorimesse multipiano interrato e, ove possibile, fuori terra, ovvero autosilo dotate di automatismi meccanizzati.
5. I parcheggi sono attuati nel rispetto delle norme di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 - Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

6. Gli interventi possono essere sovvenzionati, con finanziamenti di cui alla presente legge o con fondi provenienti da altri programmi regionali, nazionali o comunitari, ovvero riguardare interventi integrati pubblici e privati promossi dai comuni,
7. Per le finalità della presente legge svolge un ruolo decisivo il sistema connettivo di cui all'art. 2, comma 5, lettera z). Ai fini dell'ammissibilità ai finanziamenti, nella progettazione degli interventi che non siano di semplice manutenzione va posta un'attenzione specifica, da evidenziare negli elaborati di cui all'articolo 21, agli spazi aperti di relazione del nucleo urbano o della parte di esso direttamente o indirettamente connesso o condizionato dall'intervento proposto, con particolare riferimento alle esistenti o possibili relazioni sociali e a quelle tra residenze, attività commerciali, scuole, servizi, attrattori culturali e del tempo libero.
8. Negli elaborati di cui al precedente comma è descritta la morfologia dell'ambiente urbano circostante con l'individuazione, negli interventi complessi, dei parcheggi pubblici, esistenti o derivabili dagli interventi di cui al comma 1, nonché di strade e spazi pubblici ove compiere interventi di mitigazione del traffico.
9. Gli interventi sono progettati e attuati in modo da concorrere a realizzare quanto più possibile una comunicazione urbana, costituita da una rete continua di spazi pubblici, integrata con il sistema ambientale e ravvivata dal sistema di relazioni, anche mediante l'utilizzo delle aree libere o scarsamente utilizzate ovvero mediante l'attuazione di progetti per l'elaborazione di politiche culturali nelle aree urbane.

CAPO IV
NORME FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 27

Norma finanziaria e gestione delle risorse

1. In considerazione sia della completezza e organicità degli interventi previsti dalla presente legge, sia della pluralità e diversità dei soggetti beneficiari, nonché dell'esigenza di dare continuità ai flussi di spesa, sono istituiti:
 - a) Il Fondo regionale di rotazione per finanziare gli interventi agevolati di cui all'art. 28, comma 1, lettere b), c), e);
 - e
 - b) Il Fondo Speciale regionale per finanziare gli interventi sovvenzionati di cui all'art. 28, comma 1, lettere a), e).
2. La dotazione iniziale dei fondi di cui al comma 1 è stabilita, per l'esercizio 2018, in € cinquanta milioni, di cui € venti milioni per il Fondo di rotazione di cui alla lettera a) ed € trenta milioni per il Fondo Speciale di cui alla lettera b).
3. Per le successive annualità e sulla base dei rispettivi fabbisogni previsionali, la Regione provvede ad alimentare i Fondi mediante ricorso a:
 - a) disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio;
 - b) riassegnazione delle economie derivanti dai residui di stanziamento;
 - c) riassegnazione delle economie dei capitoli di spesa di parte corrente;
 - d) somme derivanti da mutui debitamente autorizzati a tal fine e contratti con istituti nazionali ed europei, compresa la Banca europea degli investimenti;
 - e) somme derivanti dai Fondi Strutturali Europei relativi alla programmazione in corso, appositamente previsti in progetti regionali rispondenti alla strategie approvate;
 - f) rimborsi delle quote regionali erogate;
 - g) risorse residuali di leggi o programmi regionali di intervento nei settori individuati dalla presente legge;
 - h) quota parte dei canoni locativi percepiti;
 - i) assegnazione di risorse provenienti da vendite immobiliari;
 - j) risorse statali attribuite alla Regione per le politiche abitative, ivi comprese quelle in favore di categorie svantaggiate, o per altri programmi o interventi individuati nella presente legge;
 - k) disponibilità derivanti sia dalla revoca di finanziamenti di cui al precedente art. 11, comma 3, sia dalla mancata utilizzazione, nei termini prescritti, dei finanziamenti attribuiti ai sensi dell'art. 29.

Le disponibilità sono assegnate annualmente ai due Fondi in ragione, rispettivamente, del 40% al Fondo di rotazione di cui al comma 1, lettera a), e del 60% al Fondo Speciale di cui al comma 1, lettera b).
4. Della gestione organica dei Fondi di cui al comma 1 è incaricato il Responsabile del Dipartimento Bilancio, il quale, sentito il Responsabile del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria per

determinare i rispettivi fabbisogni previsionali, fornisce alla Giunta la quantificazione delle disponibilità di cui al comma 3 ai fini dello stanziamento finale nel bilancio di esercizio dell'anno di riferimento.

Entro il 30 settembre di ogni anno i Responsabili dei vari centri di spesa regionale forniscono al Dipartimento Bilancio e al Dipartimento Programmazione tutte le informazioni relative alle disponibilità finanziarie relative alle voci di cui al comma 3, nonché all'andamento dei relativi programmi.

Il Responsabile del Dipartimento Programmazione cura l'istruttoria e la parte di competenza gestionale ai fini della ripartizione delle risorse di cui all'art. 29, comma 3.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati per l'esercizio 2018 in € 50.000.000,00 (cinquanta milioni) ai sensi del precedente comma 2, si provvede mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa nei limiti della quota parte non ancora impegnata, con le seguenti allocazioni nell'esercizio 2018 del bilancio di previsione 2017 – 2019:
 - a) per quanto attiene al Fondo di rotazione di cui al comma 1, lettera a) € 20.000.000,00 di cui:
 - € 10.000.000,00 con pari riduzione della disponibilità esistente al capitolo 2233211, U.09.05;
 - € 10.000.000,00 con pari riduzione della disponibilità esistente al capitolo 4331103, U.12.07.
 - b) per quanto attiene al Fondo Speciale di cui al comma 1, lettera b) € 30.000.000,00 di cui:
 - € 10.000.000,00 con pari riduzione della disponibilità esistente al capitolo 22040320, U.16.01;
 - € 12.000.000,00 con pari riduzione della disponibilità esistente al capitolo 43020209, U.15.03;
 - € 8.000.000,00 con pari riduzione della disponibilità esistente al capitolo 2222107, U.10.02.
6. Per gli anni successivi si provvede, in sede di approvazione della legge di bilancio annuale di previsione e del collegato alla manovra finanziaria, con le disponibilità risultanti dalla ricognizione delle fonti di cui al comma 3 e secondo le procedure di cui al comma 4.

Art. 28

Interventi finanziabili

1. Ai fini della ripartizione e dell'assegnazione delle risorse, gli interventi si distinguono, secondo le definizioni di cui all'articolo 2, comma 5, lettere u), v) e w) in:
 - a. interventi sovvenzionati;
 - b. interventi agevolati;
 - c. interventi convenzionati;
 - d. programmi urbani complessi;
 - e. azioni e misure di sostegno.
2. Nei programmi urbani complessi, di cui all'art. 2, comma 5, lettera x) rientrano i programmi di cui all'articolo 32 della Legge Urbanistica Regionale n. 19 del 2002 e successive modificazioni, le iniziative di trasformazione urbana, i Programmi Integrati, i Programmi di Recupero Urbano, i Contratti di Quartiere, i Programmi Innovativi in Ambito Urbano previsti dalla legislazione statale o comunitaria, comunque denominati, nonché le iniziative e i programmi destinati alle politiche urbane dalla programmazione comunitaria dei fondi strutturali.
Rientrano altresì nella medesima categoria i progetti di intervento negli ambiti di degrado, di cui all'articolo 19, qualora siano connessi organicamente ad altri interventi o ad opere infrastrutturali.
3. Le disponibilità per le operazioni di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per la realizzazione o l'acquisto di alloggi per il trasferimento degli abitanti degli immobili da recuperare, ovvero per la mobilità dell'utenza nell'ambito di programmi urbani complessi. Le opere di cui al presente comma si considerano come destinate alla riqualificazione del centro storico, anche se non localizzate all'interno di esso.

Art. 29

Programmazione e ripartizione delle risorse

1. I Comuni che intendono accedere ai finanziamenti previsti dalla presente legge possono farne richiesta entro il 30 settembre di ciascun anno, specificando gli interventi, le misure e le azioni che intendono avviare. Per i comuni con popolazione pari o superiore a 10.000 abitanti le richieste debbono essere corredate dalla dichiarazione di avvenuta ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 7 ovvero di avvenuta deliberazione di impegno delle relative risorse. Gli interventi richiesti sono corredate dal piano di fattibilità.
2. Per la ripartizione dei finanziamenti e delle misure di sostegno, con delibera da adottarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro il 31 gennaio di ciascun anno, la Giunta Regionale verifica le disponibilità sul fondo di cui all'articolo 27 e stabilisce le quote di risorse da destinare agli interventi di cui agli articoli 10, 23, comma 9, e 30, nonché alle riserve di cui all'articolo 5, commi 5 e 6, definendone i criteri e le modalità di assegnazione.
3. Con la medesima delibera, per la ripartizione delle quote di risorse assegnate agli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 28, comma 1, la Giunta:
 - a. assegna un punteggio a ciascuno degli indicatori urbani di cui all'articolo 3, eventualmente aggiornati, per un punteggio complessivo pari a 100;
 - b. attribuisce a ciascuno dei Comuni richiedenti il punteggio relativo al possesso di ciascuno degli indicatori;
 - c. secondo gli indicatori urbani attribuiti a ciascun comune richiedente, e i relativi punteggi, forma la graduatoria dei comuni che hanno fatto richiesta entro il 30 settembre dell'anno precedente. Per la prima applicazione della presente legge i termini e le modalità di formazione della graduatoria sono fissati dalla Giunta Regionale affinché la procedura entri a regime nel primo anno utile successivo alla sua entrata in vigore;
 - d. individua, tra quelli indicati nell'articolo 7, i soggetti attuatori destinatari degli interventi ed effettua la ripartizione dei relativi finanziamenti;
 - e. stabilisce modalità e termini di attuazione degli interventi, ivi compresa la procedura di cui all'articolo 11, comma 3, per la revoca dei finanziamenti;
 - f. determina la ripartizione dei finanziamenti per gli interventi e le misure, attribuendo risorse maggiori agli interventi promossi da più comuni con valenza territoriale;
 - g. stabilisce i criteri e le modalità, le misure e la ripartizione dei contributi di cui all'articolo 20;
 - h. determina tutti gli altri elementi necessari per definire la ripartizione delle risorse disponibili.
4. Gli interventi sovvenzionati, di cui all'articolo 2, comma 5, lettera u), sono assegnati ai Comuni che hanno avuto un punteggio pari o superiore a 60 ovvero che, pur non raggiungendo tale punteggio, hanno provveduto al censimento del patrimonio storico, di cui all'art. 11. Ai Comuni che hanno avuto un punteggio inferiore a 20 sono destinati solo gli interventi convenzionati di cui all'articolo 2, comma 5, lettera w).
5. I finanziamenti destinati alla catalogazione di cui all'articolo 10 sono assegnati indipendentemente dal punteggio, a condizione che i Comuni richiedenti abbiano ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 9.
6. Nell'assegnazione dei finanziamenti hanno priorità, nell'ordine: i Comuni che hanno provveduto al censimento e catalogazione di cui all'articolo 10; i Comuni che hanno provveduto alla classificazione e individuazione delle unità urbane di cui all'articolo 9; gli altri Comuni. Gli interventi relativi a beni censiti hanno comunque la priorità nell'assegnazione dei finanziamenti.

Art. 30

Misure di sostegno

1. La Regione disciplina particolari misure di sostegno attraverso appositi regolamenti da emanarsi sentito il parere della Commissione consiliare competente, reso entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Decorso tale termine i regolamenti sono emanati anche in mancanza del parere. I regolamenti disciplinano il sostegno alla locazione, di cui all'articolo 2, comma 5, lettera e).
2. Le misure di cui al comma precedente attengono al sostegno:
 - a. per l'accesso all'abitazione;
 - b. per le altre iniziative rispondenti alle finalità della presente legge.

3. Le misure di cui al comma 2, lettera a) sono alternative all'assegnazione nell'ambito di interventi di edilizia residenziale pubblica e attengono al sostegno per l'accesso all'abitazione da parte di soggetti in condizioni di debolezza sociale o con difficoltà economiche per l'accesso sul libero mercato, tra cui:
 - a. anziani;
 - b. giovani coppie, con o senza prole, soggetti singoli con minori a carico;
 - c. disabili;
 - d. famiglie in stato di bisogno o monoreddito o numerose o con anziani a carico;
 - e. soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o di provvedimenti di rilascio;
 - f. immigrati e richiedenti asilo;
 - g. studenti.

CAPO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 31

1. Con l'entrata in vigore della presente legge il Disciplinare tecnico di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 166 del 6 aprile 2012 per gli interventi di recupero, conservazione e messa in sicurezza del patrimonio storico costruito viene assunto come norma di legge regionale ai sensi dell'articolo 14. Conseguentemente, la delibera cessa di avere efficacia per tutto quanto non riguarda il Disciplinare tecnico ovvero è in contrasto con la presente legge.

Art. 32

1. In sede di prima applicazione i Comuni provvedono ad approvare e trasmettere alla Giunta Regionale, ovvero, qualora già costituita, alla struttura responsabile della documentazione del patrimonio culturale immateriale regionale, di cui all'articolo 18, comma 4, la richiesta di inserimento in una o più delle liste di cui al medesimo comma, assieme agli elementi dimostrativi del valore e della diversità del patrimonio culturale immobiliare che intendono promuovere, nonché alla dichiarazione di aver ottemperato agli obblighi di cui agli articoli 6 e 10, o di avere deliberato in merito con decisione del Consiglio ed impegno delle relative risorse.
2. Successivamente, la richiesta di cui al comma 1 può essere inoltrata entro il 30 settembre di ogni anno. I Comuni possono stabilire una percentuale di riduzione del contributo di concessione edilizia, fino a un massimo del 50 per cento, applicabile per gli interventi connessi con la promozione del patrimonio culturale immateriale, nonché per quelli da attuare negli ambiti di degrado di cui all'articolo 14.

Art. 33

1. Tutte le norme in contrasto o incompatibili con le disposizioni della presente legge sono abrogate a decorrere dalla data della sua entrata in vigore

ALLEGATO A - MATRICE DELLA QUALITÀ URBANA

1) PARTE PRIMA - Disposizioni generali

La *Matrice della Qualità Urbana* si pone tre obiettivi:

- a) sollecitare le istituzioni, delegate alla gestione della politica del settore, a individuare strategie d'intervento più coerenti con i problemi da risolvere;
- b) definire e valutare la qualità urbana complessiva e quella degli interventi;
- c) formare, attraverso un modello normativo di controllo dell'idoneità degli interventi, lo strumento per la verifica e il controllo della qualità richiesta.

A supporto c'è la nozione di "processo attuativo" in relazione all'intervento urbano, che si definisce, in coerenza con la norma UNI 7867 riguardante il processo edilizio, come una struttura complessa di operazioni e operatori fortemente interrelati, che portano dal rilevamento delle esigenze al loro soddisfacimento in termini di produzione/trasformazione dell'elemento urbano.

2) PARTE SECONDA - La valutazione della qualità urbana

2.1) Ai fini della presente legge la qualità urbana è definita secondo un approccio prestazionale basato sul comportamento delle strutture edilizie e urbane, le quali, in presenza di determinati requisiti, forniscono prestazioni atte a soddisfare le esigenze dei cittadini utenti.

Il metodo si basa sulla scomposizione della qualità in un determinato numero di aspetti qualitativi (i requisiti), sostanzialmente riconducibili ad altrettante esigenze, a ciascuna delle quali può essere data risposta attraverso il funzionamento degli elementi fisici (la prestazione).

La qualità urbana è data dalla capacità degli elementi urbani o della configurazione ambientale di soddisfare le esigenze dei cittadini utenti. Il grado di soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze definisce il grado di qualità urbana.

2.2) Ai fini della valutazione della qualità urbana si definiscono:

- a) **Esigenze:** l'esplicitazione dei bisogni fondamentali dei cittadini utenti, legati all'adempimento di determinate attività e tesi al conseguimento di un risultato materiale o morale per singoli individui, per gruppi di individui o per l'intera società.

La presente legge individua, quali *esigenze base* del cittadino utente, i diritti del cittadino europeo sanciti dalla *Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea* (2010/C 83/02) e dalla *Carta Sociale Europea*; assume altresì i diritti di cui alla "*Carta Europea dei Diritti Umani nella Città*" sottoscritta da città europee in relazione alle condizioni della "democrazia di prossimità" rappresentata dalle città.

Le esigenze base sono così rappresentate:

- Dignità umana
- Libertà
- Uguaglianza
- Solidarietà
- Cittadinanza
- Giustizia
- Diritto alla città
- Diritti economici, sociali, culturali ed ambientali di prossimità.

- b) **Requisiti:** le proprietà oggettive degli elementi edilizi e/o urbani, richieste per il normale svolgimento di una attività o di una funzione e individuate attraverso caratteristiche utili a fornire determinate *prestazioni*.

La presente legge individua i *requisiti urbani base* in coerenza con la Norma UNI 8289:1981 relativa al sistema edilizio, adeguandone il numero e la definizione alla dimensione urbana:

- Sicurezza: Insieme delle condizioni relative all'incolumità degli utenti nonché alla difesa e prevenzione di danni dipendenti da fattori accidentali nell'uso del sistema urbano.
- Benessere: Insieme delle condizioni relative a stati del sistema urbano adeguati alla vita, alla salute e allo svolgimento della vita degli utenti.
- Fruibilità: Insieme delle condizioni relative all'attitudine di un sistema urbano ad essere adeguatamente usato dagli utenti nello svolgimento delle attività.
- Aspetto: Insieme delle condizioni relative alla fruizione percettiva del sistema urbano da parte degli utenti.
- Integrabilità: Insieme delle condizioni relative all'attitudine delle unità e degli elementi del sistema urbano a connettersi funzionalmente tra di loro.
- Sostenibilità/Salvaguardia dell'ambiente e dei beni naturali: Insieme delle condizioni relative al mantenimento e miglioramento degli stati del sistema urbano e del suo ambiente naturale.
- Salvaguardia dei beni culturali: insieme delle condizioni relative al mantenimento, conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni archeologici, storici, architettonici, artistici, antropologici, etnologici, glottologici e delle minoranze linguistiche.
- Coesione Sociale/Solidarietà: insieme delle condizioni relative all'attitudine di un sistema urbano alla solidarietà tra individui e comunità, tese a mitigare le disparità nelle situazioni sociali, economiche, culturali, etniche
- Gestione: Insieme delle condizioni relative all'economia di esercizio del sistema urbano.

c) **Prestazione**: il comportamento o il funzionamento di un determinato elemento edilizio o urbano all'atto dell'impiego, tale da soddisfare determinate esigenze in condizioni d'uso prefissate e in presenza di determinati fattori esterni.

Le **esigenze primarie** sono riferite ai cittadini – utenti. I **requisiti** e le **prestazioni** sono riferite agli spazi e alle attrezzature urbane.

Gli uni e le altre costituiscono altrettanti obiettivi che gli spazi debbono perseguire in conseguenza dell'intervento previsto. Il grado di conseguimento di tali obiettivi costituisce l'efficacia dell'intervento, valutata e verificata attraverso il procedimento di controllo.

3) PARTE TERZA - La Matrice dalla Qualità Urbana

Stabilisce i livelli qualitativi di riferimento dei progetti e dei relativi prodotti nelle varie fasi del processo attuativo, concernenti le scelte strategiche, la progettazione e il controllo.

La Matrice è composta da tre parti:

- A. *La "Matrice della Qualità Strategica"*: le strategie generali nelle quali vanno inquadrati gli interventi promossi, agevolati, finanziati o attuati ai sensi della presente legge.
- B. *La "Matrice della Qualità Prestazionale"* che, partendo dalle esigenze di base, riporta in sintesi i principali requisiti urbani ad esse connesse e le prestazioni atte a soddisfarle, aiutando a definire il risultato che ci si propone di ottenere. Le prestazioni sono i comportamenti richiesti, in conseguenza dell'intervento effettuato, agli elementi del sistema urbano perché soddisfino le esigenze primarie.
- C. *La Matrice della Qualità di Processo"*: il controllo, finalizzato a riscontrare, ai fini della presente legge, la correttezza dell'impostazione, la qualità del processo e l'efficacia dell'intervento, verificandone lo svolgimento e i risultati. Il controllo del processo si attua essenzialmente in tre fasi:
 1. Analisi ex ante: valutazione delle principali carenze contestuali e/o dei fabbisogni, riferite a requisiti e prestazioni, che giustificano l'intervento proposto e la richiesta di finanziamento.
 2. Valutazione in itinere: nel collaudo in corso d'opera, obbligo di valutare sinteticamente la coerenza della realizzazione in corso con le previsioni progettuali, in relazione ai requisiti e alle prestazioni.
 3. Valutazione finale e analisi ex post: nel collaudo finale, obbligo di valutare la coerenza e l'efficacia complessiva dell'intervento realizzato, in relazione ai requisiti e prestazioni previsti in progetto, nonché eventuali ricadute su altre prestazioni.

A) MATRICE DELLA QUALITA' STRATEGICA

Qualità dell'impostazione dell'intervento

STRATEGIE GENERALI	OBIETTIVI STRATEGICI/ RIFERIMENTI	ELEMENTI DELLA QUALITA' – REQUISITI/PRESTAZIONI
STRATEGIA EUROPA 2020: Crescita intelligente sostenibile e solidale	<ul style="list-style-type: none"> - Innovazione - Qualità energetica, ambientale, economica e gestionale, estetica e funzionale, sociale e di processo - Sostenibilità - Solidarietà 	<ul style="list-style-type: none"> - Promozione di innovazione sociale, turismo e cultura, tutela e valorizzazione dell'ambiente - Attenzione prioritaria ai temi della sostenibilità ambientale. - Contenimento dei consumi energetici - Riqualificazione delle aree e delle situazioni di degrado e di illegalità - Coesione sociale
STRATEGIA NAZIONALE	<ul style="list-style-type: none"> - D. Lgs. 152 del 03/04/2006 (T: U: delle norme in materia ambientale). - D. Lgs. 42 del 22/01/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) 	<ul style="list-style-type: none"> - Salvaguardia dell'ambiente - Salvaguardia dei beni culturali
SVILUPPO LOCALE	<ul style="list-style-type: none"> - Strategie regionali fondi strutturali - Legge urbanistica regionale - Piano di assetto idrogeologico - Piani di coordinamento territoriale - Contratti di fiume - Piani strutturali comunali 	<ul style="list-style-type: none"> - Soluzioni innovative a livello regionale e locale - Riequilibrio territoriale ed urbano - Equilibrio e integrazione tra residenze, servizi, lavoro e tempo libero - Riacquisizione dell'identità storica urbana - Applicazione dei principi espressi dalla cultura urbana regionale,
La Città europea	Carta di Lipsia sulle città europee sostenibili; Dichiarazione di Toledo Agenda Urbana Europea	<ul style="list-style-type: none"> - Approccio integrato (Qualità ambientale, qualità sociale, attenzione alla dimensione economica, cura della forma dell'insediamento e degli spazi collettivi)
La Città dei diritti	Carta Europea dei Diritti Fondamentali Carta Sociale Europea	<ul style="list-style-type: none"> - Godimento dei propri diritti fondamentali da parte di ogni cittadino. - Parità dei diritti degli abitanti del centro storico rispetto agli altri abitanti della città.
Città e territorio	Legge n. 56 del 7 aprile 2014	<ul style="list-style-type: none"> - Incentivazione a fusioni/unioni di comuni in proporzione alla popolazione interessata ed alle caratteristiche di area urbana complessiva

B) - MATRICE DELLA QUALITA' PRESTAZIONALE

Requisiti e prestazioni degli interventi nei centri storici

ESIGENZE BASE Classi di diritti (Par 2.2, lett. a)	REQUISITI BASE (par. 2.2, lett. b)		PRESTAZIONI (Possibili obiettivi degli interventi di rigenerazione)
	DIRITTI INTERESSATI	REQUISITI RICONDUCEBILI AI DIRITTI	
Dignità umana	Diritto alla vita; Diritto all'integrità della persona	Sicurezza	- Sicurezza da stabilità delle costruzioni e dell'insediamento (statica, sismica, idrogeologica) - Sicurezza dagli incendi
Libertà	Diritto alla libertà e alla sicurezza; Libertà di espressione;	Sicurezza	- Sicurezza da controllo del territorio - Sicurezza come accesso ai servizi; - Sicurezza dello spazio pubblico; - Sicurezza nelle scuole (qualità strutture scolastiche; mobilità sicura casa – scuola);
Uguaglianza	diritto all'istruzione; non discriminazione; diritti del bambino; diritti degli anziani; inserimento dei disabili	Fruibilità Integrabilità	- Adeguamento dello spazio pubblico come sistema integrato con tutta la città - Eliminazione delle barriere simboliche e architettoniche
		Coesione sociale	- Intercettazione delle forme di disagio sociale e individuazione delle tipologie di bisogni; - Accesso ai servizi di protezione sociale;
Solidarietà	Diritto di costituire una famiglia; Sicurezza sociale; Diritto alla abitazione	Coesione sociale	- Lotta all'esclusione sociale; - Politiche abitative e alloggi sociali dignitosi;
Cittadinanza	Libertà di circolazione e di soggiorno Diritto ad una buona amministrazione	Tutti	- Miglioramento delle connessioni territoriali dell'area, del quartiere e della città - Sicurezza nei trasporti; - Incremento della qualità dei servizi; - Attenzione prioritaria all'aspetto e al decoro urbano - Considerazione dello spazio pubblico come sistema integrato con tutta la città
Giustizia	Diritto ai principi della legalità	Sicurezza	- Lotta all'illegalità
Diritto alla città	Dignità e qualità della vita	Tutti	- Miglioramento della forma e dell'efficienza della città (equilibrio e integrazione tra residenze, servizi, lavoro e tempo libero; ...) - Qualità dell'insediamento (uso appropriato dello spazio urbano; illuminazione, arredo, dotazioni; creazione di spazi di aggregazione e di relazioni; importanza prioritaria alla riqualificazione dei quartieri)
Diritti di Prossimità	- Diritti sociali - Diritti culturali - Diritti ambientali - Diritti Economici	Sostenibilità; Salvaguardia dell'ambiente; Salvaguardia dei beni culturali Gestione	- Qualità ambientale (tutela e valorizzazione dell'ambiente) e qualità paesaggistica (importanza prioritaria all'insediamento storico nel suo territorio); - Qualità culturale (importanza prioritaria alle peculiarità storiche e culturali). - Sostenibilità economica degli interventi

B) - MATRICE DELLA QUALITA' DI PROCESSO

Modello di riferimento per la valutazione della qualità del processo e del prodotto

ESIGENZE	ELEMENTI DEL PROCESSO		OBIETTIVI/PRESTAZIONI		
	SOGGETTI	STRATEGIE/ATTI DI RIFERIMENTO			
Gestione Ambientale	Imprese, soggetti attuatori	EMAS III (sistema comunitario di ecogestione e audit)Regolamento UE 1221/2009	Miglioramento dell'efficienza ambientale Verifiche Ambientali EMAS norma ISO 9001:2008 Certificazioni EMAS sulle prestazioni ambientali di imprese e organizzazioni. Attuazione del sistema di gestione ambientale e dichiarazione ambientale delle imprese;		
	Partenariato	EMAS III – Reg. UE 1221/2009 -	Informazione sulle prestazioni ambientali e dialogo aperto con soggetti interessati.		
Gestione del territorio	Comuni	Legge Urbanistica, Pianificazione	Organizzazione del sistema integrato degli interventi		
Sostenibilità	Ambientale	Imprese, organizzazioni	EMAS III – Reg. UE 1221/2009 -	Dichiarazione ambientale pubblicata dalle imprese	
		Regione, soggetti attuatori	Agenda 21/Carta di Aalborg aggiornata; Codice Ambiente	Crescita a lungo termine e occupazione; riequilibrio territoriale; approccio integrato; interventi compatibili con le risorse naturali	
	Sociale	Regione, soggetti attuatori	Carta sociale europea; ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute) dell'OMS.	Equità, partecipazione, identità culturale; Innovazione sociale; accesso ai servizi di interesse economico generale; Accessibilità ampliata: interazione dinamica tra le condizioni di salute (malattie, disturbi, lesioni, traumi, ecc.) e i fattori contestuali	
	Economica	Regione, soggetti attuatori	Carta di Aalborg;	Sostenibilità economica delle trasformazioni; verifica costi/benefici; trasparenza delle negoziazioni; piano economico finanziario.	
ATTUAZIONE E CONTROLLO	Tutela	Direzione Regionale MIBAC	Codice Ambiente; Codice Beni Culturali	Conservazione degli elementi culturali, identitari o fisici ovvero del processo di stratificazione storica, che danno forma o significato al paesaggio umano	
	Salvaguardia e Valorizzazione	Regione, Enti locali	Codice Ambiente; Codice Beni Culturali; Politiche urbane europee	Incrementare la qualità urbana in relazione alle sopravvenute esigenze sociali; Invertire il declino economico; Potenziare i caratteri distintivi del contesto urbano che hanno conferito una particolare identità	
	Rispetto dei vincoli	Ambientali	MIBAC; ANAC; Responsabili dell'intervento	PAI; Codice ambiente; Codice beni culturali;	Coerenza dell'intervento con le norme di tutela
		Territoriali			
		Paesaggistici			
Controllo del processo	ANAC Amministrazioni appaltanti	Codice dei contratti pubblici	Efficienza e qualità del processo		
Controllo del prodotto	Progettisti; D.L.; Collaudatori	Codice dei contratti pubblici	Efficacia e qualità del prodotto		

	Analisi e verifiche	Soggetti attuatori; ANAC; responsabili degli interventi.	Analisi ex ante Valutazione in itinere Analisi ex post	RISPONDEZA DI REQUISITI E PRESTAZIONI Progetto: Determinazione dei fabbisogni; Collaudo in corso d'opera: Stima dell'efficacia; Collaudo finale: valutazione efficacia ed efficienza.
--	---------------------	---	--	---

